

dossier

XIX Legislatura

21 maggio 2024

Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

D.L. n. 63/2024 - A.S. n. 1138



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [X@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 286



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Agricoltura

TEL. 06 6760-3610 - st_agricoltura@camera.it - [X@CD_agricoltura](https://www.instagram.com/CD_agricoltura)

Dipartimento attività produttive

TEL. 066760-3403 st_attprod@camera.it - [X@CD_attProd](https://www.instagram.com/CD_attProd)

Progetti di legge n. 300

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Articolo 1, commi da 1 a 6 e 8 (<i>Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura</i>)	7
Articolo 1, commi 7 e 9 (<i>Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura</i>)	13
Articolo 2 (<i>Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale nel settore agricolo</i>)	17
Articolo 3 (<i>Misure urgenti per le produzioni di kiwi – Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali</i>).....	20
Articolo 4 (<i>Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali</i>).....	24
Articolo 5 (<i>Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo per impianti fotovoltaici con moduli a terra</i>)	29
Articolo 6, comma 1 (<i>Tipologia dei rischi di protezione civile. Epizootie</i>)	36
Articolo 6, comma 2 (<i>Utilizzo del Fondo per la biosicurezza</i>).....	38
Articolo 6, comma 3 (<i>Poteri dei sub-commissari e concorso delle Forze armate e delle organizzazioni di protezione civile</i>)	40
Articolo 7 (<i>Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi alla diffusione e alla proliferazione della specie del granchio blu</i>)	42
Articolo 8 (commi 1-3) (<i>Commissario straordinario per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina</i>).....	46
Articolo 8, commi 4 e 5 (<i>Contingente di supporto al Commissario straordinario nazionale presso il Ministero della salute</i>)	48
Articolo 8, comma 6 (<i>Copertura degli oneri di cui al comma 4</i>)	50
Articolo 9 (<i>Riorganizzazione del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri</i>).....	51
Articolo 10 (<i>Guardie venatorie</i>)	54
Articolo 11 (<i>Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche</i>).....	57
Articolo 12 (<i>Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare</i>)	61
Articolo 13 (<i>Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva</i>).....	65
Articolo 14, comma 1 (<i>Valutazione del rapporto di sicurezza degli stabilimenti di interesse strategico nazionale</i>).....	72
Articolo 14, commi 2 e 3 (<i>Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	76

Articolo 15 (*Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale*)78

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, commi da 1 a 6 e 8
(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

L'**articolo 1** è finalizzato a contenere la crisi economica causata dalla guerra in Ucraina, garantire l'approvvigionamento di materie prime agricole e sostenere le filiere produttive, in particolare il settore cerealicolo, la pesca e l'acquacoltura. Il comma 2 prevede una **moratoria su mutui e finanziamenti** per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un **calo del volume d'affari di almeno il 20 per cento** nel 2023. In particolare, viene prevista la **sospensione** per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nel 2024, la **proroga** per 12 mesi dei termini di rimborso senza oneri per le parti e il **differimento** automatico della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e dall'ISMEA. Il comma 3 **incrementa la dotazione Fondo per la sovranità alimentare** di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, integrando fra i relativi interventi finanziabili la **copertura**, totale o parziale, degli **interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio** per le imprese attive al 31 dicembre 2021. I **criteri** per l'assegnazione del beneficio devono tenere conto della stipula di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni. Il **comma 5** prevede la possibilità di destinare le risorse del **Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di **grano duro** e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della **pesca e dell'acquacoltura** per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del **granchio blu**. Il **comma 6** prevede, infine, la **proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero** delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis*.

L'articolo 1, **comma 1**, del decreto in esame espone gli obiettivi specifici degli interventi urgenti di cui ai successivi commi, volti in via generale a **contenere la crisi congiunturale originata dal conflitto russo-ucraino**:

- garantire l'**approvvigionamento delle materie prime agricole** e di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria,
- garantire il **sostegno alle filiere produttive**, in particolare al settore cerealicolo e a quello della pesca e dell'acquacoltura, anche contenendo gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*).

Il **comma 2** prevede una **moratoria su mutui e altri finanziamenti** a favore delle **imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura** che, nell'**anno 2023**, hanno subito una **riduzione del volume d'affari** pari almeno al **20 per cento** rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi

dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio.

Tali imprese, in particolare, possono avvalersi della **sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario – TUB) e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.

Oltre alla riduzione significativa del volume d'affari, la norma fissa un'ulteriore condizione per l'accesso alla moratoria, per la quale le imprese beneficiarie **non devono presentare**, alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, esposizioni debitorie classificate come “**esposizioni creditizie deteriorate**”, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Per le imprese che soddisfano i requisiti suddetti, il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti.

La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, o dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004, sui finanziamenti oggetto della moratoria è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga.

Il comma 2 chiarisce, infine, che le relative disposizioni **si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni** previste dalla [Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03](#) “**Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina**” e successive modificazioni relative agli aiuti di importo limitato.

Il **comma 3 modifica** l'articolo 1, comma 424, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).

Tale comma ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), il **Fondo per la sovranità alimentare**, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Il fondo ha l'obiettivo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.

La novella in esame **integra**:

- fra gli obiettivi del fondo il **rafforzamento del sistema nazionale della pesca e dell'acquacoltura**;

- fra gli interventi finanziabili dal fondo quelli destinati alla **copertura**, totale o parziale, degli **interessi passivi dei finanziamenti** bancari di credito agrario e peschereccio erogati, ai sensi dell'articolo 43 del TUB, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e in quello della pesca e dell'acquacoltura.

L'**articolo 43 del TUB regola il credito agrario**, che ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali, e il credito peschereccio, che ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali. Le attività connesse o collaterali sono l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR con la deliberazione del 22 aprile 1995. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca, equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata.

Il **comma 4** stabilisce che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, i **decreti attuativi** delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge di bilancio 2023, vengano **modificati** al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 3.

I criteri e modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare sono stati definiti con il [D.M. 9 agosto 2023](#), che sarà, dunque, necessario modificare per garantirne la coerenza con la novella in esame.

La norma primaria specifica inoltre che, ai fini della definizione dei **criteri per l'assegnazione del beneficio** della copertura degli interessi, è necessario tenere conto dell'avvenuta **stipulazione di una polizza assicurativa** contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti. La modifica delle norme attuative dovrà inoltre prevedere che l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Conseguentemente, **per rispondere all'esigenza di copertura finanziaria delle nuove iniziative** incluse nel perimetro d'azione del Fondo per la sovranità alimentare, la relativa **dotazione** viene **incrementata di 10 milioni di euro**, per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASAF.

Il **comma 5** stabilisce che il decreto di cui all'articolo 1, comma 129 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), con cui sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del **Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, può destinare le risorse del relativo Fondo, nel **limite** complessivo di **32 milioni** di euro:

- ai **produttori di grano duro** e dell'**intera filiera produttiva cerealicola** di cui all'articolo 23-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016, nonché
- ad **imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura** per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo **sviluppo della filiera ittica** e di **contrasto** alla crisi economica generata dalla **proliferazione del granchio blu**.

Il citato articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016 reca norme finalizzate a superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali. A tali fini, la norma ha istituito nello stato di previsione del MASAF un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo.

In attuazione di quanto disposto dal comma 129 dell'unico articolo della legge di bilancio 2021 sono stati adottati, per le filiere zootecniche, il D.M. 6 agosto 2021, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, il Decreto 11 agosto 2021, il Decreto 31 marzo 2022 e il D.M. 13 novembre 2023, per i produttori ortofrutticoli, il D.M. 8 novembre 2021 e il D.M. 13 novembre 2023, per la filiera olivicola, il D.M. 23 novembre 2021, per la filiera vitivinicola, il Decreto 23 marzo 2022, per il settore del riso, il Decreto 16 settembre 2022, per le imprese florovivaistiche, il D.M. 19 ottobre 2022, per le imprese ortofrutticole produttrici di prodotti di IV gamma, il D.M. 23 dicembre 2022 e, per la filiera agroalimentare il D.M. 5 settembre 2023.

Il **comma 6** dell'articolo 1 sostituisce, riproducendone parzialmente il contenuto, il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, che ha **prorogato** di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

La finalità dell'intervento, che deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta stabilito dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), è quella di **garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis*** non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115](#).

Con la novella in esame viene, in primo luogo, **posticipato di un anno** (rispetto alla norma in vigore) **il termine originariamente previsto**, per cui i termini per la **notifica degli atti di recupero** di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge finanziaria 2005 ([legge n. 311 del 2004](#)), e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge di bilancio 2022 ([legge n. 234 del 2021](#)) sono **prorogati di due anni** (uno in più di quanto già previsto a legislazione vigente). Inoltre, vengono inclusi nell'ambito applicativo della norma i termini per la notifica degli atti di **recupero dei crediti non spettanti o inesistenti** di cui all'articolo 38-bis del decreto del D.P.R. n. 600 del 1973, e degli **avvisi di accertamento** di cui all'articolo 43 del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025.

La legge finanziaria del 2005, all'articolo 1, comma 421, prevede che, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi, l'Agenzia delle entrate, salve alcune eccezioni, possa emanare un apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente.

Ai sensi del comma 422, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.

Il comma 423, infine, specifica che la competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.

L'articolo 1, della legge di bilancio 2022 prevede, al comma 31, che l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) e 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19) del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri in materia di accertamento e controlli previsti dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973, e dagli articoli 51 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ai sensi del comma 32, con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero.

Il comma 33 specifica che, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 32 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Inoltre, il comma 34 stabilisce che, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

Ai sensi del comma 35, le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Il **comma 8** reca la **copertura degli oneri di cui al comma 6**, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al **credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno** di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo e della pesca fino al 31 dicembre 2023. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle **risorse per investimenti nella ZES unica** di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sono determinate le modalità per il rispetto del predetto limite. Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti cui al precedente periodo, risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il **credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura** di cui all'articolo 16-*bis*, del decreto-legge n. 124 del 2023, introdotto dal decreto in esame (vedi *infra*) anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura dell'Agenzia delle entrate e riassegnazione in spesa.

Articolo 1, commi 7 e 9
(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

L'**articolo 1, comma 7**, introduce il nuovo articolo 16-*bis* all'interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l'anno 2024, un **credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura**, già disciplinato dall'articolo 16 del medesimo decreto. La nuova norma presenta delle analogie, ma anche alcune peculiarità rispetto al predetto articolo. Per tale ragione, la disposizione in esame provvede, altresì, a espungere l'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, il quale disciplinava la medesima agevolazione fiscale per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

Nello specifico il **comma 7, lettera a)**, dispone la **soppressione dell'ultimo periodo** del comma 1 dell'[articolo 16](#) del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124.

Si rammenta che il sopracitato articolo 16 ha introdotto, per l'anno 2024, il **credito di imposta per investimenti nella ZES unica**, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che rispettino determinati requisiti. In particolare, possono beneficiare della predetta agevolazione le imprese che abbiano effettuato **investimenti** diretti all'acquisto di **beni strumentali**, quali nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, **destinati** a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise**.

L'**ultimo periodo** del comma 1 del suddetto articolo 16 riconosceva alle imprese attive nel settore della **produzione primaria di prodotti agricoli**, nel settore della **pesca e dell'acquacoltura**, disciplinato dal [regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della **trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura**, limitatamente all'acquisto di beni strumentali, un credito d'imposta secondo quanto disposto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei **settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico**.

La relazione illustrativa chiarisce che in fase di attuazione della misura è risultato evidente alle Amministrazioni coinvolte come il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, pur prescrivendo l'applicazione della misura anche al settore dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, operando solamente un generico rinvio al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, non consentiva, a differenza degli altri settori, di adempiere *tout court* agli obblighi di comunicazione o notifica alla Commissione Europea, difettando degli elementi essenziali necessari. A differenza degli altri settori industriali, infatti, per i quali è

fatto espresso rinvio, dai successivi commi dell'articolo 16, alle norme applicabili del Reg. UE 651/2014 (GBER), non vi è alcun riferimento normativo specifico per i settori agricolo, forestale e della pesca, né vengono ulteriormente precisate le modalità di attuazione in tali settori, che godono di una specificità normativa. Come si legge al comma 6, inoltre, risulta l'esclusiva competenza del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'adozione del relativo decreto attuativo della misura, per tutti i settori. La relazione illustrativa ricorda come l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 16 si pone in continuità con le misure del credito di imposta Mezzogiorno e Zes previste negli anni precedenti, dapprima con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successivamente con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Tale circostanza, nonché il contenuto specifico dell'attuale articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, in relazione alle disposizioni della normativa aiuti di Stato applicabile ai sensi del GBER, ha consentito l'immediato adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea per gli altri settori di attività. Per il settore agricolo, forestale e della pesca, invece, stante l'assenza di una disposizione specifica in materia ed in base alla normativa aiuti di Stato applicabile al settore agricoltura, non si può prescindere dall'effetto di incentivazione richiesto ai sensi del punto (25) dell'Aber (Reg. (UE) 2022/2472) che espressamente prevede che "Per i regimi di aiuto automatici sotto forma di agevolazioni fiscali è opportuno continuare a prevedere una condizione specifica per quanto riguarda l'effetto di incentivazione, in quanto gli aiuti previsti nell'ambito di tali regimi sono concessi automaticamente. La suddetta condizione specifica implica che i regimi in questione debbano essere stati adottati prima dell'avvio delle attività o dei lavori relativi all'attività o al progetto sovvenzionati. Questa condizione non dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per la valutazione dell'effetto di incentivazione dei regimi di aiuto subentrati a regimi precedenti, il momento cruciale è quello in cui la misura fiscale è stata stabilita per la prima volta nel regime originario.". Pertanto, ai fini dell'adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, nonché per consentire l'attuazione della misura da parte del MASAF per i settori di propria competenza, si è ritenuto necessario specificare in una norma *ad hoc* l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 16, con una disposizione che ne ricalcasse le caratteristiche principali, conservandone finalità e strumenti, ma contenente altresì le specificità proprie della normativa europea sugli aiuti di stato applicabile ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca.

Il comma 7 dell'articolo in commento, alla **lettera b**), introduce, con specifico riguardo alle imprese sopracitate, una nuova agevolazione fiscale, in parte analoga a quella prevista dalla norma abrogata.

In merito, il comma 1 del summenzionato articolo 16-*bis* introdotto dalla richiamata disposizione concede, per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con esclusivo riferimento all'acquisto di beni strumentali di cui al comma 2 destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, un credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.

• ***Gli aiuti di Stato secondo la normativa dell'Unione europea***

Il [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) prevede un **divieto generale di concedere aiuti di Stato** (articolo 107, par 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione europea gli aiuti di Stato che abbiano intenzione di concedere, con esclusione di quelli coperti da una esenzione generale per categoria oppure quelli di minore importanza, ossia con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "*de minimis*").

In particolare, il paragrafo 3 dell'articolo 107 stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a **favorire lo sviluppo economico delle regioni** ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo **sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche**, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Per un approfondimento in materia di aiuti di Stato si fa rinvio al relativo [Tema web](#) sul sito della Camera dei deputati.

Il comma 2 del medesimo articolo individua gli investimenti agevolabili con la predetta misura fiscale. Nello specifico, vengono ricompresi tutti gli investimenti

effettuati fino al 15 novembre 2024, finalizzati all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie** destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di **immobili strumentali agli investimenti**, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Si prevede, altresì, con riguardo al valore dei terreni e degli immobili, un **limite pari al 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato**. Infine, restano **esclusi** dall'agevolazione i **progetti di investimento** di importo **inferiore a 50 mila euro**.

A tal proposito, il nuovo regime prevede alcune particolarità rispetto a quello già disciplinato dall'articolo 16 del decreto legge, 19 settembre 2023, n. 124:

- sono presi in considerazione **gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024** (nel vigente comma 4, per i soli investimenti immobiliari, sono previsti i seguenti termini: **dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024**);
- viene introdotta **l'esclusione dall'agevolazione dei progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro (200 mila euro nel vigente comma 4)**.

Infine, il comma 3 dello stesso articolo 16-*bis* prevede che le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, siano definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 9** individua la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 7, lettera *b*), prevedendo una riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 che individua la copertura finanziaria (per complessivi 1.800 milioni di euro) del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale nel settore agricolo)

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede, per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione della misura dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante nelle zone agricole di cui all'allegato 1 del [D.L. 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100](#) – allegato che individua alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 –. La misura della riduzione temporanea in oggetto è pari al 68 per cento; tale aliquota viene determinata mediante il richiamo della riduzione, a carattere permanente, prevista per le cosiddette altre zone agricole svantaggiate (diverse dai territori montani particolarmente svantaggiati)¹. Il successivo **comma 2 provvede alla stima degli oneri finanziari derivanti dal **comma 1** e alla relativa copertura.**

Le novelle di cui al **comma 3** concernono gli elenchi nominativi, curati dall'INPS, delle **giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni**. In primo luogo, **si reintroduce l'istituto dell'elenco nominativo trimestrale di variazioni**, elenco che raccoglie i provvedimenti di variazione adottati dall'INPS rispetto alle giornate lavorative risultanti dall'elenco nominativo annuale; inoltre, si prevede la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2024, di **un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione** adottati dall'INPS a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati secondo le forme già previste dalla disciplina. Il **comma 4** reca le clausole di invarianza finanziaria con riferimento alle novelle di cui al **comma 3**.

Come accennato, la riduzione contributiva transitoria di cui al **comma 1** viene determinata mediante il richiamo della misura della riduzione, a carattere permanente, prevista per le cosiddette altre zone agricole svantaggiate – diverse dai territori montani particolarmente svantaggiati²; si ricorda che per questi due ambiti territoriali la misura della riduzione, di natura permanente³, è pari, rispettivamente, al 68 per cento e al 75 per cento.

¹ In merito, cfr. *infra*.

² Riguardo all'individuazione dei territori montani particolarmente svantaggiati e delle altre zone agricole svantaggiate, cfr. la [delibera](#) del CIPE n. 13 del 1° febbraio 2001.

³ Riguardo a tali agevolazioni contributive e alla relativa natura permanente, cfr. l'articolo 01, comma 2, del [D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81](#), l'articolo 2, comma 49, della [L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), e l'articolo 1, comma 45, della [L. 13 dicembre 2010, n. 220](#).

Il **comma 2** valuta in 83,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 gli oneri finanziari derivanti dal **comma 1**, in termini di minori entrate, inerenti ai premi e contributi suddetti⁴. Alla relativa copertura finanziaria si provvede:

- mediante riduzione, nella suddetta misura di 83,7 milioni per l'anno 2024, del limite di spesa relativo al beneficio economico inerente all'istituto del Supporto per la formazione e il lavoro⁵ (**lettera a**) del **comma 2**). Al riguardo, la **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto⁶ osserva che, sulla base degli esiti del monitoraggio già svolto e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica, la suddetta riduzione non compromette il riconoscimento del beneficio economico agli interessati;
- mediante riduzione, nella suddetta misura di 83,7 milioni per l'anno 2025, del Fondo per interventi strutturali di politica economica (**lettera b**) del **comma 2**)⁷.

Le novelle di cui al **comma 3** concernono gli elenchi nominativi, curati dall'INPS, delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei partecipanti familiari e dei piccoli coloni⁸. In primo luogo, si reintroduce – rispetto alla soppressione operata nel luglio 2020⁹ – l'istituto dell'elenco nominativo trimestrale di variazioni, elenco che raccoglie i provvedimenti di variazione (quindi, di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative) adottati dall'INPS rispetto alle giornate lavorative risultanti dall'elenco nominativo annuale, il quale è compilato in base alle dichiarazioni dei datori di lavoro¹⁰. La novella prevede che gli elenchi trimestrali di variazione siano pubblicati dall'INPS sul proprio sito *internet* istituzionale secondo le specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso (come già previsto per gli elenchi annuali¹¹).

⁴ Come risulta dalla **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto, la valutazione dell'onere è operata al lordo degli eventuali effetti fiscali positivi (derivanti dal minore importo dei premi e contributi deducibili dalla base imponibile fiscale). La **relazione tecnica** è reperibile nell'[A.S. n. 1138](#).

⁵ Cfr. il richiamato articolo 13, comma 9, lettera a), del [D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85](#).

⁶ Come detto, la **relazione tecnica** è reperibile nell'[A.S. n. 1138](#).

⁷ Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del [D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307](#).

⁸ Le novelle concernono l'articolo 38 del [D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111](#), e successive modificazioni.

⁹ Cfr. *infra*, in nota.

¹⁰ L'istituto dell'elenco trimestrale di variazioni era già previsto dalla versione del comma 7 del citato articolo 38 del D.L. n. 98 del 2011 precedente la novella operata dall'articolo 43, comma 7, del [D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120](#). Si ricorda che la comunicazione delle variazioni esclusivamente mediante la pubblicazione di un elenco trimestrale è stata ritenuta legittima dalla [sentenza](#) della Corte costituzionale n. 45 del 10 febbraio 2021-23 marzo 2021; riguardo alle comunicazioni individuali introdotte dalla novella operata dal citato articolo 43, comma 7, del D.L. n. 76 del 2020 e fatte salve dalle novelle di cui al presente **comma 3**, cfr. *infra*.

¹¹ Cfr. il richiamato articolo 12-*bis* del [R.D. 24 settembre 1940, n. 1949](#). Si ricorda che, ai sensi di quest'ultimo articolo, l'elenco annuale è pubblicato dall'INPS entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Si ricorda che il suddetto articolo 12-*bis*, il quale è stato inserito nel citato R.D. n. 1949 da parte dell'articolo 38, comma 6, del D.L. n. 98 del 2011, ha implicitamente

La pubblicità dei provvedimenti di variazione mediante i relativi elenchi trimestrali integra quella costituita dalle comunicazioni individuali dei medesimi provvedimenti ai lavoratori interessati, comunicazioni già previste dalla disciplina e confermate dalle novelle in esame. Tale disciplina richiede¹² che ogni provvedimento di variazione (rispetto all'elenco annuale) sia notificato ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.

Le novelle di cui al **comma 3**, inoltre, autorizzano l'INPS alla pubblicazione, entro il 31 dicembre 2024, di un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione (rispetto all'elenco annuale) adottati dall'INPS a decorrere dal suddetto mese di luglio 2020 e non validamente notificati secondo le summenzionate forme di comunicazione individuale. L'elenco straordinario in oggetto è pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'INPS secondo le specifiche tecniche stabilite dallo stesso Istituto.

La **relazione illustrativa** del disegno di legge di conversione del presente decreto¹³ afferma che il ripristino degli elenchi trimestrali di variazione appare necessario in considerazione dell'insufficienza del livello di conoscibilità connesso alle sole comunicazioni individuali nonché in relazione all'esigenza di consentire alle organizzazioni sindacali una maggiore assistenza ai lavoratori agricoli (particolarmente esposti alle problematiche della precarietà e dello sfruttamento). Il **comma 4** specifica che l'INPS provvede all'attuazione delle novelle di cui al **comma 3** con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri nuovi o aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

modificato il termine per la pubblicazione annuale previsto dall'articolo 9-*quinquies*, comma 3, del [D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608](#).

¹² Cfr. il citato comma 7 dell'articolo 38 del D.L. n. 98 del 2011.

¹³ La **relazione illustrativa** è reperibile nell'[A.S. n. 1138](#).

Articolo 3

(Misure urgenti per le produzioni di kiwi – Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali)

L'articolo 3 prevede misure di **sostegno** per le imprese agricole che hanno subito **danni alle produzioni di kiwi** e alle piante di actinidia a causa della “moria del kiwi” nel 2023, ma non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici. Le **misure di sostegno** di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, alle quali si consente l'accesso, prevedono: **contributi** in conto capitale fino all'80 per cento del **danno accertato**, **prestiti** ad ammortamento quinquennale a **tasso agevolato**, **proroga** delle operazioni di **credito** agrario e **agevolazioni previdenziali**. La dotazione del “**Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori**” viene **incrementata di 12 milioni** di euro per l'anno 2024, di cui **2 milioni** di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di **kiwi** e **10 milioni** di euro per i danni da attacchi di **peronospora** alle produzioni **viticole**. La ripartizione delle somme tra le regioni avverrà sulla base dei fabbisogni risultanti dalle domande di accesso al Fondo presentate dai beneficiari, con preferenza per le imprese agricole che hanno adottato buone pratiche agricole per contenere gli effetti della “moria del kiwi”. L'articolo in esame **incrementa**, inoltre, la **dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo-climatici alle produzioni agricole** di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché la dotazione del **Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali** di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

L'articolo 3, **comma 1**, del decreto in esame **consente di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva** di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto, le imprese agricole che:

- nel corso della campagna 2023, hanno **subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia**, a causa del fenomeno denominato “moria del kiwi”, dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni,
- **non** hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da **polizze assicurative** o da fondi mutualistici.

L'Actinidia è un genere di piante della famiglia dilleniacee, originarie dell'Asia: sono alberi, arbusti, spesso liane, con foglie semplici sparse od opposte e fiori in corimbi; la specie più diffusa in Italia è l'Actinidia *chinensis*, da cui si ottengono i frutti comunemente noti col nome di kiwi.

Entro il termine perentorio di **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le **regioni** territorialmente competenti, previa **verifica del nesso di causalità** tra gli eventi climatici e fitopatologici avversi e la moria del kiwi, possono deliberare la proposta di **declaratoria di eccezionalità degli eventi**.

A **sostegno delle imprese agricole** il decreto legislativo n. 102 del 2004 ha previsto, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i*), della legge n. 38 del 2003, una serie di interventi finanziari, tra i quali, quelli volti a **favorire la ripresa dell'attività produttiva**. L'articolo 5 del citato decreto legislativo, in particolare, stabilisce che ai beneficiari, nei limiti del danno accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti europei per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i **seguenti aiuti**, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:

- a) **contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato** sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria;
- b) **prestiti ad ammortamento quinquennale** per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare **a tasso agevolato**;
- c) **proroga delle operazioni di credito agrario**;
- d) **agevolazioni previdenziali**.

Il comma 4, del quale la disciplina in esame prevede espressamente la deroga, esclude da tali agevolazioni i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.

Il **comma 2** dell'articolo in esame prevede che la ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avvenga sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

Il successivo **comma 3** specifica che la **ripartizione delle somme** da assegnare è effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del successivo comma 4, **con decreto del Ministro dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della "moria del kiwi".

Il **comma 4 incrementa di 12 milioni per l'anno 2024 la dotazione del "Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori"**, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, n. 102, dei quali **2 milioni** di euro, per gli interventi di sostegno ai produttori di **kiwi** di cui al comma 1 e **10 milioni** di euro per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 104 del 2023.

Tale norma ha consentito alle **imprese agricole** che hanno subito danni da **attacchi di peronospora alle produzioni viticole** e che **non beneficiano** di risarcimenti derivanti da **polizze assicurative** o da **fondi mutualistici**, di **accedere agli**

interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva dal decreto legislativo n. 102 del 2004

Agli oneri derivanti dall'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, complessivamente quantificati in 12 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, nel limite di 2 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e per i restanti 10 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443 della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024).

Ai sensi del **comma 5**, la dotazione del medesimo Fondo per la gestione delle emergenze viene ridotta di un ulteriore milione di euro per **incrementare la dotazione per il 2024 del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite** di cui all'articolo 1, comma 433, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023)

Il **comma 6 incrementa**, di **2,5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la **dotazione** finanziaria del **Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole** causati da alluvione, gelo o brina e siccità, istituito dall'articolo 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), è incrementata. L'incremento è **finalizzato** a consentire **l'operatività del Fondo** e la sua **gestione**, compreso il **sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici** e all'implementazione delle procedure finanziarie.

Alla copertura degli oneri per il rifinanziamento del fondo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 225, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 ("Decreto crescita").

Il comma 515 dell'unico articolo della legge di bilancio 2022 ha istituito, nello stato di previsione del MASAF, il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato agli interventi per lo sviluppo rurale relativi a strumenti per la gestione del rischio di cui agli articoli 69, lettera f), e 76 del regolamento (UE) 2021/2115. La dotazione finanziaria per l'anno 2022 era stata destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al successivo comma 517. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2004, n. 102. La dotazione del Fondo è stata rideterminata dagli articoli 19, comma 3, e 20, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, dalla legge n. 51 del 2022 e, successivamente, l'articolo 1, comma 302, della legge 197

del 2022 (legge di bilancio 2023). Le disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo sono state adottate con il [D.M. 30 dicembre 2022](#).

Il **comma 7** incrementa di 600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, la dotazione del **Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali** di cui all'articolo 1, comma 518, della legge n. 160 del 2019.

La citata norma, al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole ha istituito, nello stato di previsione del MASAF, un **Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali** di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 51 del 2015, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Le disposizioni attuative del Fondo sono state adottate con il [D.M. 6 aprile 2020](#). Le **commissioni uniche nazionali** (CUN) sono state istituite in forza del citato articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 51 del 2015 e del [D.M. 31 marzo 2017, n. 72](#) che ha dato attuazione regolamentare alla norma di rango primario. Le CUN:

- sono costituite, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, dai delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione;
- determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente;
- hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge n. 272 del 1913, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera;
- operano con il supporto della società di gestione "[Borsa merci telematica italiana ScpA](#)".

Il comma 8 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 7, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del MASAF.

Articolo 4

(Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali)

L'**articolo 4, comma 1**, introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di **pratiche commerciali sleali** nella filiera agricola e alimentare. In particolare, nel citato decreto vengono aggiunte le definizioni di “**costo di produzione**” e “**costo medio di produzione**”; viene specificato, nell’ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione che **i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione**. Viene esplicitamente indicato che le convenzioni e i regolamenti che disciplinano i mercati all’ingrosso devono osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali. I titolari e i **gestori dei mercati all’ingrosso** devono **denunciare** all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) **le violazioni di cui vengano a conoscenza**. La violazione della normativa sulle pratiche sleali da parte di un fornitore costituisce grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato. Viene inoltre modificato il regime sanzionatorio, introducendo la possibilità per il contraente che abbia commesso una pratica commerciale sleale di **beneficiare di una riduzione del 50 per cento della sanzione** se, entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, dimostra di aver posto in essere misure per elidere le conseguenze dannose dell’illecito. Per i casi di mancata stipula scritta del contratto di cessione e di imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose vengono rese esplicite le attività idonee a elidere le conseguenze dannose. **I commi 2 e 3 prevedono lo stanziamento di fondi a favore dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 1,5 milioni di euro per il 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il potenziamento dei sistemi informatici (comma 2) più ulteriori 100.000 euro annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento dei sistemi informatici (comma 3).**

L’articolo 4, **comma 1**, del decreto in esame reca una serie di modifiche al [decreto legislativo n. 198 del 2021](#).

Con la [direttiva \(UE\) 2019/633](#) il legislatore europeo è intervenuto per disciplinare le **pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare**. Il decreto legislativo n. 198 del 2021, oggetto delle modifiche in esame, ha dato attuazione, in Italia, a tale direttiva.

Nelle premesse dell’atto europeo si osserva che, nell’ambito della filiera agricolo-alimentare sono comuni gli **squilibri nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari**; tali squilibri comportano pratiche commerciali sleali nel momento in cui i *partner* commerciali più grandi cercano di imporre determinate pratiche o accordi contrattuali a proprio vantaggio relativamente a un’operazione di vendita. Tali pratiche possono discostarsi nettamente dalle buone pratiche commerciali, essere in contrasto con i principi di buona fede e correttezza ed essere imposte unilateralmente da un *partner* commerciale alla sua controparte, imponendo un

trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da un *partner* alla sua controparte, oppure imponendo un significativo squilibrio di diritti e doveri a uno dei *partner* commerciali. Alcune pratiche possono essere manifestamente sleali anche quando entrambe le parti le accettano. Da tali considerazioni è sorta la necessità di introdurre, nell'Unione, un livello minimo di tutela rispetto alle pratiche commerciali sleali per ridurre la frequenza, in quanto possono avere un effetto negativo sul tenore di vita della comunità agricola.

Il suddetto decreto legislativo n. 198 del 2021 si applica ai rapporti relativi alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguiti da fornitori stabiliti in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti (sono esclusi, quindi, i contratti dei consumatori). I prodotti agroalimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto sono tutti quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE).

L'**articolo 2** del decreto legislativo reca le **definizioni**, tra cui quella di “prodotti agricoli e alimentari deperibili”, “accordo quadro”, “contratti di cessione” e “fatturato”.

L'**articolo 3** reca i **principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione** che devono, in primo luogo, essere informati a principi di **trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corresponsività delle prestazioni**, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale. Essi sono conclusi obbligatoriamente mediante **atto scritto** stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il **prezzo**, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le **modalità di consegna** e di **pagamento**. La durata dei contratti di cessione **non può essere inferiore a dodici mesi**, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. La norma fa salve, inoltre, le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, definite nell'ambito di **accordi quadro** aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Gli **articoli 4 e 5** individuano le **pratiche sleali vietate**. Tra queste, si ricordano:

- **l'annullamento**, da parte dell'acquirente, di **ordini** di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un **preavviso inferiore ai a 30 giorni**;
- la **modifica unilaterale**, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni relative alla frequenza, al metodo, al luogo ai tempi o al volume della fornitura di un contratto di cessione di prodotti; la richiesta al fornitore di pagamenti che non sono connessi alla vendita di prodotti agricoli e alimentari dal fornitore;
- l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente, di **segreti commerciali** del fornitore;
- la vendita di prodotti agricoli e alimentari a **condizioni contrattuali eccessivamente gravose**, ivi compresa la vendita a **prezzi manifestamente inferiori ai costi di produzione**;
- la vendita di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a **gare e aste elettroniche a doppio ribasso**;
- l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di vendita, di acquisto o altre condizioni contrattuali **ingiustificatamente gravose**;
- **l'imposizione** all'acquirente, da parte del fornitore, **dell'inserimento** di certi prodotti **nell'assortimento**;

- **l'imposizione** all'acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato **assortimento** di prodotti.

Il successivo articolo 8 individua nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) l'Autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di **accertamento delle violazioni** previste dagli articoli 3, 4 e 5 del richiamato decreto legislativo, mentre l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) rimane competente nei casi in cui le attività di accertamento e repressione riguardino pratiche rilevanti ai sensi del Codice del Consumo.

L'**articolo 10** del decreto legislativo reca le **sanzioni** per la violazione delle relative disposizioni.

Tutto ciò premesso, la novella in esame **modifica** in primo luogo le **definizioni** recate dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2021, **aggiungendo le definizioni di “costo di produzione” e di “costo medio di produzione”**. In particolare, per **“costo medio di produzione”**, si intende il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA sulla base della metodologia elaborata dallo stesso e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (nuova lettera *o-bis* del comma 1); per **“costo di produzione”**, si intende il costo relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento (nuova lettera *o-ter* del comma 1).

In secondo luogo viene **modificato l'articolo 3**, comma 1, aggiungendo ai principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione, infine, la specificazione relativa al fatto che **i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione**. La medesima precisazione viene inserita nel comma 5, a proposito delle condizioni contrattuali relative ai prezzi definite nell'ambito di contratti quadro.

Dopo il comma 6 dell'articolo 3, vengono inoltre inseriti 3 ulteriori commi ad **integrazione della disciplina dei principi ed elementi essenziali dei contratti di gestione**.

Il nuovo comma *6-bis* stabilisce che nelle **convenzioni** e nei **regolamenti**, che disciplinano il funzionamento e l'**organizzazione dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari**, è inserito **l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali** nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare.

Il comma *6-ter* impone ai **titolari e i gestori dei mercati** all'ingrosso dei prodotti agroalimentari che vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei mercati, di inoltrare tempestiva **denuncia all'ICQRF**, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 198 del 2021, n. 198.

Il successivo *6-quater* dispone che la **violazione** della normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, commessa da un fornitore, titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso, costituisca **ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato**.

Le modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021 riguardano, infine, **l'articolo 10 (sanzioni)** nel quale, dopo il comma 12, è inserito un nuovo comma 12-*bis* che consente, in deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, di procedere al **pagamento della sanzione nella misura ridotta** del cinquanta per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito.

In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero la **violazione dell'obbligo di stipula per iscritto** del contratto di cessione prima della consegna dei prodotti ceduti, il nuovo comma 12-*bis* chiarisce che costituisce **attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito** la **ripetizione in forma scritta** del contratto concluso oralmente.

In relazione **all'illecito** di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), ovvero in relazione all'imposizione di **condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore**, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione, costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la **modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose**, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.

Il **comma 2** dell'articolo in esame **assegna all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026**, al fine di **potenziare i sistemi informatici** a disposizione dell'Istituto per lo svolgimento delle attività di propria competenza finalizzate alla piena attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 198 del 2021.

Il **comma 3** assegna **all'ISMEA ulteriori 100.000 euro** annui a decorrere dal 2024 al fine di **finanziare le spese di funzionamento dei sistemi informatici** a disposizione dell'Istituto.

Alla **copertura degli oneri** derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASAF.

Si segnala che, con riferimento al **medesimo oggetto dell'articolo** in esame, la Camera dei deputati ha **approvato** il 9 aprile 2024 il **disegno di legge A.C. 851** recante modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di

cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. L'atto è stato trasmesso al Senato in data 10 aprile 2024 e annunciato nella seduta n. 177 del 10 aprile 2024. L'[A.S. 1096](#) è stato assegnato alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente l'11 aprile 2024 e il relativo esame non risulta ancora avviato.

Articolo 5

(Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo per impianti fotovoltaici con moduli a terra)

L'articolo 5, comma 1 – integrando l'articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021 – delimita l'installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali:

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;

- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimenti aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;

- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Tale limitazione, tuttavia, non si applica ove gli impianti siano finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, ovvero nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Il comma 2 pone una norma transitoria, secondo cui le procedure in materia già avviate devono essere concluse in ragione della normativa previgente.

L'articolo in commento, al comma 1, integra l'articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021 di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili, direttiva 2018/2001 (c.d. direttiva RED II), il quale, ai commi 1-7 reca la procedura per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e, al comma 8, indica, nelle more del procedimento di individuazione delle aree idonee (procedimento allo stato non ancora concluso), alcune aree da

considerarsi idonee ai fini dell'applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa di settore.

Segnatamente, il comma 1 dell'articolo qui in esame inserisce nell'articolo 20 un nuovo **comma 1-bis**, il quale delimita l'installazione degli **impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra** – di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del D.lgs. n. 28/2011 – **in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti**.

La disposizione richiama gli “impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”, senza indicare il comma cui afferisce lettera b).

Si valuti, in proposito, l'opportunità di riformulare tale rimando, aggiungendo il puntuale riferimento al comma 1 del predetto articolo 6-bis.

L'articolo 6-bis, comma 1, alinea e lett. b) del D.lgs. n. 28/2011 dispone che non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della **DILA** (Dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 4 del medesimo articolo 6) gli interventi su **impianti fotovoltaici a terra** e le modifiche dei progetti autorizzati, inclusi quelli consistenti nella **modifica** della **soluzione tecnologica** utilizzata, mediante la **sostituzione** dei **moduli** e degli altri componenti e mediante la **modifica** del *layout* dell'impianto, che comportano una variazione dell'**altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento**. L'**area occupata** dagli impianti e dalle opere connesse **non** deve subire un **incremento**. Non rileva comunque la **potenza elettrica risultante** a seguito dell'intervento.

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 5 qui in esame prevede che **l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra** di cui sopra, **in zone classificate agricole** dai piani urbanistici vigenti, è **consentita esclusivamente** in talune delle aree, attualmente qualificate *ex lege* come **idonee** dal **comma 8 dell'articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021**, nelle more della procedura atta a individuarle. Si tratta, in particolare, delle seguenti:

- **nei siti ove sono già installati impianti della stessa fonte** di cui lettera a), limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, **a condizione che non comportino incremento dell'area occupata**. Si supera dunque quanto previsto dalla medesima lettera a) che invece in via generale consente una variazione della superficie dell'area occupata non superiore al 20 per cento;
- **nelle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado** ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, di cui alla **lettera c)** del comma 8;
- **nei siti e negli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato** italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, sì come stabilito dalla **lett. c-bis)** del comma 8;

- **nei siti e negli impianti** nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei **sedimi aeroportuali**, inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, poste le necessarie verifiche tecniche da parte dell'ENAC, a norma dalla **lett. c-bis.1)** del comma 8;
- **nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti**, nonché le **aree classificate agricole** racchiuse in un perimetro i cui punti distino **non più di 500 metri** dal medesimo impianto o stabilimento (**c-ter) n. 2** del comma 8)¹⁴;
- **nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (c-ter) n. 3** del comma 8)¹⁵.

I vincoli di cui al primo periodo del comma 1 appena analizzato non si applicano ai progetti che prevedono impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una **Comunità energetica rinnovabile (CER)**.

Il **[D.Lgs. n. 199/2021](#)**, di recepimento della direttiva 2018/2001/UE, sulla promozione dell'uso delle **fonti rinnovabili**, c.d. direttiva RED II, nel **Titolo IV, Capo I** (articoli 30-33) disciplina configurazioni per l'autoconsumo diffuso di energia elettrica da fonti rinnovabili – meglio dette **Configurazioni di Autoconsumo** per la **Condivisione dell'Energia Rinnovabile** o **CACER** - e il relativo **sistema incentivante** (articolo 8).

Nell'ambito delle configurazioni di autoconsumo diffuso, particolare rilievo assumono le Comunità energetiche rinnovabili (**CER**), la cui disciplina è contenuta nell'**articolo 31** del decreto legislativo, citato nel testo della norma qui in commento.

Ai sensi dell'articolo 31, citato nel testo, i clienti finali, inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in **comunità energetiche rinnovabili**, purché nel rispetto dei seguenti requisiti:

- l'obiettivo principale della comunità non deve essere quello di realizzare profitti finanziari, bensì quello di fornire **benefici ambientali, economici o sociali** ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui operano. Anche per le imprese, dunque, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a soggetti quali a persone fisiche, **PMI**¹⁶, associazioni con

¹⁴ Rimane però fermo che debbono essere assenti vincoli culturali di cui alla Parte II del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

¹⁵ Rimane però fermo che debbono essere assenti vincoli culturali di cui alla Parte II del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

¹⁶ Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nelle FAQ pubblicate su proprio sito istituzionale ([disponibili qui](#)), ha comunque specificato che **le grandi imprese non possono essere membri di una CER**. Il **Decreto 7 dicembre 2023, n. 414** del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del (Decreto CACER), che disciplina gli incentivi a favore delle configurazioni di autoconsumo diffuso di energia rinnovabile, infatti, nelle premesse, **richiama la decisione della Commissione europea C(2023) 8086 final del 22 novembre 2023** con la quale la medesima ha deciso di **non sollevare obiezioni** nei confronti della misura di aiuto di Stato di cui al decreto, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, par. 3, lett. c) TFUE ([qui la sintesi](#) della decisione e qui il [testo completo](#) in inglese). Specificamente, viene richiamato il paragrafo 25, lettera d) della citata decisione della Commissione in cui, ai fini dell'accesso alla misura, si prevede che **le**

personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali facenti parte del conto economico consolidato della PA incluse nell'[apposito elenco](#) divulgato dall'ISTAT, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia;

- per quanto riguarda le **imprese**, la **partecipazione alla CER non può costituire l'attività commerciale e industriale principale**;
- la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti sopra indicati (articolo 31, comma 1);

Rimane fermo che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili direttamente interconnessi alla sua utenza, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione degli impianti a FER che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità. Inoltre, l'energia autoprodotta deve essere utilizzata **prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in situ**, o per la condivisione con i membri della comunità, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

I membri della comunità possono ricorrere anche a impianti di **stoccaggio**, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini.

L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la **sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi** di cui all'articolo 8, del D.lgs., sui quali vedi *infra* e alla valorizzazione dell'energia autoconsumata in sede di determinazione delle componenti tariffarie da parte di ARERA (cfr. articolo 32, co. 3, lett. a)).

La **comunità può, inoltre, produrre altre forme di energia da FER** finalizzate all'utilizzo da parte dei membri. Può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità (articolo 30, comma 2).

Per approfondimenti si rinvia alla pagina web "[Le comunità energetiche in pillole](#)" al sito istituzionale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Il primo periodo del comma 1 appena analizzato **non si applica**, altresì, in caso di progetti attuativi delle "**altre misure**" di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

La disposizione richiama testualmente le "altre misure di investimento".

imprese che sono soci o membri delle comunità energetiche devono essere PMI, e che la loro partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.

Si valuti l'opportunità di specificare a cosa faccia riferimento il riferimento alle "altre" misure, posto che la disposizione richiama solo la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili (articolo 31 del D.lgs. 199/2021) e non misure di investimento del PNRR/PNC/altri progetti collegati.

Ai fini di una chiara identificazione degli ambiti di esclusione, si valuti, altresì, l'opportunità di indicare specificamente quali siano gli investimenti del PNRR e del PNC, nonché i progetti connessi, cui la medesima fa riferimento.

Quanto ai progetti attuativi delle misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e dal relativo Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), dei ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, si rinvia alle [schede di approfondimento](#) del Servizio Studi.

Si indicano, in questa sede, *posta l'assenza di alcun richiamo a specifici investimenti del PNRR operato nella norma*, i più rilevanti per attinenza alla materia qui in esame:

- Investimento **M2C2 I 1.2** "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo" a favore delle **CER** e dei **gruppi di autoconsumatori** che agiscono collettivamente i cui **impianti** sono collocati **nei comuni** con popolazione inferiore ai **5.000 abitanti**;
- Investimento **M2C1-I.2.2 Parco Agrisolare**;
- Investimento **M7C1 I.16.1 Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI**.

Per una descrizione analitica, si rinvia alle [tabelle di approfondimento](#) dal Servizio Studi.

Ai sensi del **comma 2** dell'articolo 5 qui in esame, le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.

Si osserva che l'articolo 2 non indica se le procedure autorizzative ivi indicate, cui lo stesso rimanda, siano quelle di cui al comma 1. Posto, peraltro, che il comma 1 è formulato in termini di novella all'articolo 20, attraverso l'aggiunta di un comma 1-bis al medesimo articolo 20, si valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 quale ulteriore comma, 1-ter, al citato articolo 20.

• **Regime amministrativo per gli impianti fotovoltaici in aree idonee ai sensi dell'articolo 20, D.lgs. n. 199/2021**

Il **D.lgs. n. 199/2021** reca, all'articolo 20, una **disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee** per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (prevedendo poi, all'articolo 22, alcune semplificazioni amministrative in relazione agli impianti ivi localizzati¹⁷).

¹⁷ Le **semplificazioni** previste per l'autorizzazione di impianti localizzati in aree idonee dall'articolo 22 sono:

In particolare, il **comma 1** dell'articolo 20 rinvia ad uno o più **decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**, da adottare di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione di **principi e criteri** omogenei per l'**individuazione**, con **successive leggi regionali**, delle superfici e delle aree idonee e non all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (FER) aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. Il decreto ministeriale volto a fissare i criteri per l'individuazione, con successive leggi regionali, delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, non è stato ancora adottato: è attualmente all'esame della Conferenza Unificata. Tali informazioni sono state fornite Audizione del ministro Pichetto Fratin, nel corso dell'audizione presso la X Commissione attività produttive della Camera dei deputati il 6 marzo 2024).

L'articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021, al fine di accelerare l'installazione di impianti a FER **nelle more** del procedimento di individuazione da parte delle regioni delle aree idonee, ha comunque indicato alcune aree da considerarsi idonee ai fini dell'applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa di settore.

Dicasi che l'**indicazione delle aree idonee di cui comma 8 acquisisce rilievo anche ai fini della** successiva **definizione delle aree idonee** con il procedimento di cui al comma 1 e ss. dell'articolo 20, giacché lo stesso comma 1, come modificato dall'articolo 47, comma 1, lett. *0b*) del D.L. n. 13/2023, prevede che i **decreti recanti i criteri per l'individuazione delle aree idonee dovranno tener conto anche delle aree definite idonee ai sensi del successivo comma 8.**

Il comma 8 dell'articolo 20 è stato oggetto di ripetute modifiche, finalizzate ad estendere il più il novero delle aree idonee nelle more *ex lege*.

Il **comma 8** dell'articolo 20, nella sua formulazione attuale, prevede che siano idonee:

- **lett. a)** i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati **interventi di modifica**, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di **accumulo**, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Detto limite percentuale non si applica per gli **impianti fotovoltaici** in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla **lettera c-ter), numero 1)**, del medesimo comma 8. *Tale numero 1), tuttavia, non pare indicare un limite alla variazione dell'area occupata, perché richiama “le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”.*
- **lett. b)** le aree dei siti oggetto di bonifica;

- il **carattere obbligatorio e non vincolante del parere** dell'autorità competente in materia **paesaggistica**, anche ai fini della VIA. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (art. 22, comma 1, let. *a*);
- la **riduzione di un terzo dei termini** delle procedure di autorizzazione (art. 22, comma 1, let. *b*). Dette semplificazioni si applicano anche:
 - alle **infrastrutture elettriche interrante** di connessione degli impianti, a prescindere dalla loro ubicazione (art. 22, comma 1-*ter*);
 - alle **altre infrastrutture elettriche di connessione** (linee aree e, eventualmente, stazioni o cabine o loro porzioni), nonché a quelle necessarie per lo **sviluppo della rete** di trasmissione nazionale strettamente **funzionale** all'incremento dell'energia producibile da fonti **rinnovabili**, purché ricadenti **in aree idonee** (art. 22, comma 1-*bis*).

- **lett. c)** le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- **lett. c-bis)** i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- **lett. c-bis. 1)** i **siti e gli impianti** nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei **sedimenti aeroportuali**, inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **lett. c-ter)** **esclusivamente** per gli **impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra**, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli a tutela dei beni culturali (Parte II, D.lgs. n. 42/2004), le seguenti aree:
 - 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere
 - 2) **le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole** racchiuse in un perimetro i cui punti distino **non più di 500 metri** dal medesimo impianto o stabilimento;
 - 3) **le aree adiacenti alla rete autostradale entro** una distanza non superiore a **300 metri**;
- **lett. c-quater)** fatto salvo quanto previsto alle lettere da a) a *c-bis)* e *c-ter)*, le **aree** che **non** sono ricomprese **nel perimetro dei beni sottoposti a tutela in quanto beni culturali o paesaggistici, incluse le zone gravate da usi civici, né** che ricadono **nella fascia di rispetto** dei beni sottoposti a tutela in quanto beni culturali ai sensi della parte II del D.lgs. n. 42/2004, ovvero sottoposti a tutela in quanto immobili ed aree di notevole interesse pubblico. A tale specifico fine, la fascia di rispetto è di tre chilometri per gli impianti eolici e di **cinquecento metri** per gli **impianti fotovoltaici** rispetto ai predetti beni. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela.

Come sopra si desume, l'**elenco** delle aree idonee *ex lege* di cui al comma 8 dell'articolo 20 **considera varie aree agricole** su cui ricadono **impianti fotovoltaici**.

Articolo 6, comma 1
(Tipologia dei rischi di protezione civile. Epizoozie)

L'articolo 6, comma 1, inserisce il riferimento alle **epizoozie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali** nell'ambito del rischio "igienico-sanitario", incluso tra le tipologie di rischio per le quali può esplicarsi l'azione del **Servizio nazionale della protezione civile**.

Il **comma 1** modifica l'articolo 16, comma 2, del Codice di protezione civile ([decreto legislativo n. 1 del 2018](#)). Tale comma 2 elenca i rischi in relazione ai quali può esplicarsi l'azione del [Servizio nazionale](#) della protezione civile, **ferme restando le competenze e le attività dei soggetti competenti nelle medesime materie**. Il medesimo comma individua le seguenti tipologie di rischio: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, **igienico-sanitario (ivi incluse, dispone la novella, le epizoozie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali)** e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.

Si ricorda che il termine "epizoozia" dovrà intendersi la diffusione di una malattia infettiva, in un territorio più o meno esteso, a un gran numero di animali della stessa specie o di specie diverse, ed eventualmente anche all'uomo.

Secondo la **relazione illustrativa** la modifica presenta un "carattere descrittivo, più che precettivo", in quanto "a legislazione vigente, il ventaglio delle tipologie di rischio che prevedono il coinvolgimento del Servizio nazionale di protezione civile già abbraccia le suddette epizoozie".

La **relazione tecnica** evidenzia che il comma in esame, di natura ordinamentale e non comportante oneri finanziari, introduce una specificazione "rivolta a chiarire che nella più ampia categoria delle emergenze di carattere igienico sanitario sono comprese anche le epizoozie".

Il comma 1 del medesimo articolo 16 del Codice di protezione civile individua le tipologie dei **rischi di protezione civile** e dispone che l'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge n. 353 del 2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi).

Si rammenta che l'art. 18 del regolamento di organizzazione del Ministero della salute ([d.P.C.m. 30 ottobre 2023, n. 196](#)) attribuisce al Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (*One Health*) le attività di coordinamento e di vigilanza, anche avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela della Salute, in tema di salute animale, farmaci veterinari e benessere degli animali. Nell'ambito del medesimo Dipartimento operano il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali (art. 5 del [decreto legislativo n. 136 del 2022](#)) e la Direzione generale della salute animale, le cui competenze sono disciplinate dall'art. 21 del citato d.P.C.m. n. 196.

Si rammenta, altresì, che il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ([d.P.C.m. 16 ottobre 2023, n. 178](#)) attribuisce al Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale funzioni inerenti alla gestione di forme di aiuto alle imprese agricole e zootecniche colpite da epizootie e per la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi connessi alle malattie epizootiche.

Articolo 6, comma 2 *(Utilizzo del Fondo per la biosicurezza)*

L'articolo 6, comma 2, rfinanzia di **5 milioni** di euro per l'anno **2024** e **15 milioni** di euro per l'anno **2025** il **Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza**.

Nel dettaglio, la disposizione in commento rfinanzia, con gli stanziamenti sopra indicati, il **Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza**, di cui all'articolo 26 del D.L. n. 4/2022. Tale disposizione è finalizzata a contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, ad incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza.

Si ricorda che l'articolo 26 del D.L. n. 4/2022, al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, ha istituito due fondi denominati, rispettivamente, **Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022** e Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.

Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola, della eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado.

Il [D.M. 29 aprile 2022](#) ha ripartito il finanziamento di 15 milioni di euro tra le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Nella ripartizione delle risorse è stato assegnato un maggior peso alla consistenza del patrimonio suinicolo delle singole regioni, rispetto alla tipologia di allevamento.

E' prevista, inoltre, la **clausola di copertura finanziaria** che prevede che agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in complessivi **20 milioni di euro**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

• **Misure per contrastare la diffusione della peste suina africana (PSA)**

Tra le misure più incisive per contrastare la diffusione della PSA si ricorda il [D.L.n. 9/2022](#) - e successive modifiche – emanato al fine di eradicare la malattia, prevenire la sua diffusione nei suini da allevamento, assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea, nonché salvaguardare le esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera. Il provvedimento in questione ha previsto la figura di un Commissario straordinario, supportato da tre sub-commissari, con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere.

Il Commissario straordinario – dott. Vincenzo Caputo nominato con [DPCM 25 febbraio 2023](#) - ha elaborato un [Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali](#) (2023-2028), che persegue l'obiettivo della rimozione annuale tra il 70% e l'80% della popolazione presente, stimata approssimativamente tra 1 e 1.5 milioni di capi, in un arco temporale limitato dai 3 ai 5 anni.

Il Piano contempla anche attività di installazione e manutenzione delle recinzioni e barriere per frazionare il territorio e proteggere le aree interessate dall'infezione.

È, inoltre, previsto l'allestimento di attrezzature per la verifica della popolazione degli ungulati (droni ed altri sistemi simili), sistemi di cattura, mezzi speciali e servizi per la rimozione di carcasse in aree impervie.

Si ricorda, infine, che la Commissione XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati:

- in data 25 gennaio 2023 ha svolto l'[audizione](#) dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sui risultati dell'indagine nazionale condotta dall'Istituto sulla gestione del cinghiale in Italia nel periodo 2015-2021;
- in data 20 giugno 2023 ha approvato la [risoluzione n. 8-00016](#) sulle iniziative per l'eradicazione della peste suina dal territorio nazionale;
- in data 28 giugno 2023 ha svolto l'[audizione](#) del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito all'evoluzione della situazione epidemiologica e alle nuove iniziative da assumere per della malattia;
- in data 19 febbraio 2024 ha svolto l'[audizione](#) del Generale di Brigata Raffaele Covetti, Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute, in merito alla catena di controlli sui prodotti alimentari importati posta in essere in relazione al diffondersi della peste suina.

Articolo 6, comma 3
(Poteri dei sub-commissari e concorso delle Forze armate e delle organizzazioni di protezione civile)

L'articolo 6, comma 3, lettera a) estende anche ai sub-commissari l'autorizzazione ad adottare i **provvedimenti contingibili e urgenti** che il decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 già prevede (all'art.2, comma 6) possano essere adottati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA).

La lettera b) prevede il **concorso del personale delle Forze armate** (oltre che delle **organizzazioni di volontariato di protezione civile**) all'attuazione delle misure adottate dal Commissario straordinario, stabilendo la **composizione massima del contingente** (177 unità), la **durata del suo dispiegamento** (massimo 12 mesi), **gli oneri finanziari** (che sono a carico del Commissario straordinario) e **le funzioni** del personale militare impiegato.

La stessa lettera b) autorizza il Commissario straordinario a **integrare, entro il 15 giugno 2024, la pianificazione degli interventi e delle iniziative per fronteggiare il contesto d'urgenza.**

La lettera a) della norma in esame, aggiungendo il comma 9-quater, all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, estende anche ai sub-commissari l'autorizzazione ad adottare i **provvedimenti contingibili e urgenti** che lo stesso articolo 2 del decreto legge (al comma 6) attribuisce al Commissario.

La lettera b) è volta invece principalmente a disciplinare il **concorso delle Forze armate** (oltre che delle organizzazioni di volontariato di protezione civile) all'azione di contenimento e contrasto della diffusione della PSA, introducendo un nuovo articolo, il 2-bis, al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.

Il comma 1, del nuovo articolo 2-bis, prevede che i piani di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, nonché le misure adottate dal Commissario straordinario sono attuati anche **con il concorso del personale delle Forze armate**, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), **previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento.**

Si ricorda che l'art.89 del codice dell'ordinamento militare definisce come segue i compiti delle Forze armate:

- compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.
- le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.

- le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.

Il comma 2 del nuovo art.2 bis autorizza un **contingente massimo di 177 unità** di personale delle Forze armate a svolgere il servizio in questione, **per un periodo non superiore a dodici mesi. I relativi oneri** (riferiti a personale e funzionamento), nel limite massimo di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 1.000.000 per l'anno 2025, sono a **carico del Commissario straordinario**. A tale personale possono essere corrisposti compensi per **prestazioni di lavoro straordinarie**, oltre i limiti massimi di legge, in misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore mensili pro-capite per il restante personale.

Il comma 3 del nuovo art. 2 bis, al fine di consentire l'assolvimento dei compiti assegnati, la norma prevede **l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza** al personale militare non appartenente all'Arma dei carabinieri (che hanno già tale qualifica). I militari possono procedere alla **identificazione di persone** al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attività. **Sono espressamente escluse tutte le funzioni spettanti alla polizia giudiziaria**. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.

Il comma 4, del nuovo articolo 2-bis, prevede la possibilità, per il personale impiegato nella particolare attività di bio-regolazione, di **utilizzare le armi** in dotazione, ove compatibili con il servizio.

Il comma 5, del nuovo articolo 2-bis, stabilisce che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli obblighi del datore di lavoro sono a carico del Commissario straordinario.

Il comma 6, del nuovo articolo 2-bis, prevede che il Commissario straordinario o i sub-commissari possono richiedere, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle strutture di protezione civile delle regioni interessate, **l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile** iscritte nei rispettivi elenchi territoriali. Restano escluse le attività di cattura, di abbattimento, di trasporto, di smaltimento o di stoccaggio degli animali e, comunque, quelle che presuppongono qualsiasi forma di contatto con gli animali. Le strutture di protezione civile sono tenute a fornire ai volontari un'idonea formazione (comprensiva di informazione sugli eventuali rischi) e i necessari dispositivi di protezione individuali.

Il comma 7, del nuovo articolo 2-bis, contiene la copertura relativa agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a **460.00 euro per il 2024**.

Il comma 8, del nuovo articolo 2-bis, autorizza il Commissario straordinario a **integrare, entro il 15 giugno 2024, la pianificazione degli interventi e delle iniziative per fronteggiare il contesto d'urgenza**.

Con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite le competenze funzionali dei sub-commissari, anche rispetto all'attuazione della pianificazione commissariale.

Articolo 7

(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi alla diffusione e alla proliferazione della specie del granchio blu)

L'articolo 7 prevede la nomina, **fino al 31 dicembre 2026**, di un **Commissario straordinario nazionale** per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del **granchio blu** (*Callinectes sapidus*) (**comma 1**). La stessa disposizione disciplina, in particolare: la **struttura** a supporto del Commissario straordinario ed il contingente di personale ad essa preposto (**commi 2 e 3**); il **piano di intervento** (**comma 5**) per la cui attuazione sono assegnati, per gli anni dal **2024 al 2026**, complessivi **10 milioni di euro** (**comma 9**).

Nel dettaglio, il **comma 1** demanda a un **decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-Regioni, la nomina di un **Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu** (*Callinectes sapidus*).

Tale previsione ha una **triplice finalità**:

- contrastare e limitare la proliferazione della specie invasiva del granchio blu che da molti mesi sta infestando alcune zone costiere italiane;
- impedire l'ulteriore aggravamento dei **danni economici** subiti dalle imprese del settore ittico e, al contempo, promuovere e sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese che operano nel settore;
- contribuire a salvaguardare la **biodiversità** degli habitat colpiti dall'emergenza.

La medesima disposizione specifica poi i requisiti per la nomina, i casi di **revoca**, la **durata dell'incarico (31 dicembre 2026)**, nonché il **compenso** spettante al Commissario straordinario.

Come si legge, nella Relazione Illustrativa, allegata al provvedimento in esame, **l'intervento di una struttura commissariale** è considerata una soluzione necessaria al fine di apprestare nel breve periodo strumenti efficaci di contrasto al suddetto fenomeno dell'invasione del granchio blu, che unitamente ad ai cambiamenti climatici, al perdurare del conflitto in Ucraina e, alla crisi energetica, hanno determinato, per le imprese del settore ittico, da un lato, un drastico calo della produzione e, dall'altro, un aumento dei costi di funzionamento aziendale. La stessa Relazione indica che le aree geografiche maggiormente colpite dal fenomeno in questione, sono le **regioni Emilia-Romagna e Veneto**. Nel gennaio del 2024, in particolare, è stato registrato un calo del 96,9% della produzione, rispetto al corrispondente mese nell'anno precedente, che ha indotto gli operatori ad arrestare l'attività di raccolta a tempo indefinito. Nella medesima Relazione, si specifica poi che il danno arrecato dal granchio blu alle venericolture e alle attività

legate alla pesca artigianale è da ricondurre alla perdita non solo di prodotto di taglia commerciale, ma anche delle mezzane e del seme, cui consegue la compromissione delle produzioni relative ai prossimi anni. Si segnalano, infine, i danni connessi all'aumento dei costi di produzione, dovendo gli allevatori sostenere i costi relativi all'installazione e alla manutenzione dei sistemi di protezione, all'acquisto o alla realizzazione in proprio delle attrezzature per catturare il granchio blu, allo smaltimento degli esemplari catturati, etc.

Il **comma 2** reca disposizioni concernenti la **struttura** che opera a supporto del Commissario straordinario e che lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. Essa è costituita e disciplinata con ordinanze del Commissario straordinario ed ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il **comma 3** indica il **contingente di personale** non dirigenziale di 7 unità che è assegnato alla struttura di cui al precedente comma 2.

Il **comma 4** prevede che il predetto contingente può essere integrato con personale degli enti territoriali interessati dagli interventi, previa intesa con gli stessi enti territoriali.

Il **comma 5** prevede l'adozione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, di un **piano di intervento**, in cui sono delineate le diverse misure atte al contenimento e al contrasto della specie del granchio blu. Il predetto **Piano** - che è trasmesso dal Commissario Straordinario al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste -, contiene diversi interventi tra i quali quelli diretti a:

- 1) salvaguardare la biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza;
- 2) catturare la specie del granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura;
- 3) porre in essere strutture idonee a contenere l'invasione delle suddette specie;
- 4) impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico;
- 5) promuovere e sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese che operano nel settore ittico.

Il **comma 6** stabilisce che per la redazione del Piano sopra illustrato - che è approvato con **decreto** del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - il Commissario può avvalersi dell'ISPRA, del CRN e del CREA.

Ai sensi del **comma 7** il Commissario provvede all'attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 5, attraverso **ordinanze**, adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione.

Il **comma 8** sancisce che per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.

Il **comma 9** destina complessivi **10 milioni di euro** per l'attuazione del **piano di intervento** di cui al comma 5 così ripartiti: **1 milione di euro** per l'anno **2024**, **3**

milioni per l'anno **2025** e **6 milioni** per il **2026**. Sono indicate le modalità di copertura finanziaria.

Il **comma 10** statuisce che il Commissario straordinario trasmette periodicamente una **relazione** sulle attività svolte e su quelle da svolgersi al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il **comma 11**, infine, precisa che le risorse di cui al comma 10 sono riversate in un'apposita contabilità speciale, presso la tesoreria statale intestata al Commissario.

Si ricorda che il [decreto-legge n. 104 del 2023](#) è intervenuto prevedendo apposite misure normative volte a contenere il **fenomeno della diffusione** della suddetta specie di **granchio blu** (*Callinectes sapidus*).

In particolare, l'**art. 10**, comma 1, del predetto decreto-legge 104 del 2023 convertito, con modificazioni dalla legge n. 136 del 2023, ha autorizzato, a decorrere dal 1° agosto 2023, la spesa di **2,9 milioni di euro** in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura, che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della specie del **granchio blu**. Il **comma 2** della stessa disposizione attribuisce ad un **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il compito di individuare le **aree geografiche** colpite dall'emergenza della proliferazione del granchio blu, i **beneficiari** del sostegno menzionato al comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere allo stesso sostegno nonché i **costi** ammissibili ai sostegni ed i **criteri** di riparto delle risorse sopra menzionate. Il terzo comma dell'art. 10 ha poi istituito, nello stato di previsione del Ministero della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito **Fondo con dotazione di 500 mila euro per l'anno 2023** in favore delle imprese e consorzi che svolgono **attività di acquacoltura**. Si prevede, nello specifico, che - nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del D. Lgs. n. 102 del 2004 anche in favore delle imprese e dei consorzi operanti nel suddetto settore dell'acquacoltura ed al fine di sostenere l'attività di tale tipologia di imprese a fronte dei danni causati dalla proliferazione del granchio blu - sia istituito il Fondo sopra menzionato al fine di assegnare alle suddette imprese il riconoscimento di contributi per un **esonero parziale**, nel limite del cinquanta per cento, **del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese** anche per i loro dipendenti. È poi demandato ad un **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza Stato- Regioni, la definizione dei **criteri** e delle **modalità** di erogazione delle predette somme. In attuazione di quanto disposto dai precedenti commi è stato emanato il [D.M. 15 dicembre 2023](#).

Si ricorda che la **legge di bilancio per il 2024** ([legge n. 213 del 2023](#)) è intervenuta in materia:

- disponendo l'istituzione, nello stato di previsione del **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, del **Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura** generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore **agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca**. Al suddetto Fondo è attribuita una

dotazione finanziaria pari a **100 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026** (articolo 1, commi 443-445);

- introducendo modifiche al [decreto legislativo n. 102 del 2004](#) in materia di **interventi a sostegno delle imprese agricole**. In particolare, sono ampliati gli **obiettivi** cui è finalizzato il *Fondo nazionale di solidarietà* (**lettera a**) e sono estesi sia l'**ambito oggettivo** degli interventi finanziabili dallo stesso Fondo agli **eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive** (**lettera b**), sia l'**ambito soggettivo** dei beneficiari **alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca** (**lettera c**) (articolo 1, comma 446).

Da ultimo, con [decreto del 19 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 Aprile scorso](#), è stata dichiarata l'esistenza del carattere di **eccezionalità dell'evento di diffusione della specie Granchio blu** nei territori della regione Veneto. Tale decreto è stato emanato ai sensi dell'art. 6 del sopra citato decreto legislativo n. 102 del 2024. Tale ultima disposizione individua le procedure e le modalità per l'attivazione di interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati, le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale.

Si fa presente, infine, che la questione della misure da adottarsi con riferimento alla proliferazione della specie del granchio blu è stata affrontata nella [Risoluzione 7-00141](#) e nella [Risoluzione 7-00137](#) entrambe approvate dalla Commissione XIII Agricoltura della Camera dei deputati.

Articolo 8 (commi 1-3)

(Commissario straordinario per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina)

L'articolo 8, commi da 1 a 3, prevede la nomina di un **Commissario straordinario nazionale** per il **contrasto** e l'**eradicazione** sul territorio nazionale della **brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina**, specificandone durata dell'incarico, **compiti** assegnati e prevedendo, altresì, la nomina di un **subcommissario**.

Nel dettaglio, il **comma 1** demanda ad un **decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la nomina di un **Commissario straordinario nazionale** per il **contrasto** e l'**eradicazione** sul **territorio nazionale** della **brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina**. Tale nomina è volta a:

- rafforzare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della **brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina**;
- vagliare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali.

Come chiarito nella Relazione Illustrativa allegata al provvedimento in esame, la misura normativa sopra illustrata ha **carattere straordinario e temporaneo**: la stessa disposizione chiarisce, infatti, che la nomina ha una durata di **ventiquattro mesi** ed è **prorogabile** per una sola volta per il medesimo periodo temporale.

Il **comma 2** individua i **compiti** assegnati al predetto Commissario straordinario nazionale che consistono:

- nell'attività di **coordinamento e monitoraggio** delle attività che hanno luogo nei territori ove è diffusa la brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dal **regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2**;
- nell'adozione di **provvedimenti contingibili e urgenti**, volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o a fronteggiare situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite.

Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.

Si fa presente che il sopra citato **Regolamento delegato (UE) 2020/689** della Commissione, del 17 dicembre 2019, ha integrato il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla **sorveglianza**, ai **programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti** degli animali terrestri, degli animali acquatici e di altri animali di cui al regolamento (UE) 2016/429. L'Allegato IV, in particolare, reca specifiche prescrizioni per le diverse malattie ai fini della concessione, mantenimento, sospensione, ritiro dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento e prescrizioni specifiche per la concessione ed il mantenimento dello status di indenne da malattie a livello di Stati membri o zone. In tale ambito i Capitoli 3 e 4, elencano i requisiti richiesti agli Stati membri dell'UE per ottenere la concessione dello **status di territorio indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis** per quanto riguarda i bovini ovini e caprini detenuti. La parte II, Capitolo 2, indica i requisiti necessari da possedersi nei casi di infezione da **Mycobacterium tuberculosis**.

Il **comma 3** precisa che il Commissario straordinario, per le esigenze connesse all'esecuzione e allo svolgimento delle proprie funzioni e compiti istituzionali, può avvalersi di un **sub-commissario**. A quest'ultimo sono attribuiti specifici settori di intervento, nonché funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario.

Si fa presente che lo scorso 28 febbraio nella seduta dedicata allo svolgimento del **question time** nell'Aula della **Camera**, è stata affrontata la questione della diffusione delle predette malattie, con particolare riferimento ad alcune regioni del Sud Italia e all'ipotesi della nomina di un commissario nazionale *ad hoc*, al fine di superare le criticità riscontrate.

Si fa altresì presente che la 9^a Commissione permanente del **Senato** (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) sta svolgendo **indagine conoscitiva** sulla situazione della bufala in Campania.

Si ricorda, infine, che la **legge di bilancio 2023** (**L.n. 197/2022**) ha istituito, presso il MASAF, il **Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina** danneggiate a seguito della diffusione della **brucellosi e della tubercolosi** sul territorio nazionale, e in particolare nella **regione Campania**, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 (articolo 1, comma 427). In attuazione della misura si veda il **D.M. 29 novembre 2023**.

Articolo 8, commi 4 e 5
*(Contingente di supporto al Commissario straordinario nazionale presso
il Ministero della salute)*

L'articolo 8, comma 4, stabilisce che la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni dello stesso, provvedendo al rimborso delle spese sostenute.

Al tal fine, la Direzione può essere potenziata con l'assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

Il comma 5 precisa che al Commissario straordinario e al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese di cui al precedente comma.

L'articolo 8, comma 4, prevede che, relativamente alle misure di contrasto ed eradicamento della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, nonché della tubercolosi bovina e bufalina, il Commissario straordinario si avvale del supporto della Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso la quale lo stesso opera.

A tale proposito si precisa, per completezza, che la denominazione formale della Direzione è "**Direzione generale della salute animale e dei farmaci veterinari**".

In particolare, la Direzione è tenuta, nella sua attività ausiliare, a provvedere al solo rimborso delle spese eventualmente sostenute nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento di missione e nei limiti delle risorse disponibili.

Per lo svolgimento della sua attività di supporto, la Direzione generale della sanità animale può essere potenziata con un contingente massimo pari a quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

In proposito, secondo la relazione tecnica allegata al decreto-legge, il rimborso spese di cui al comma 4 spetta al personale eventualmente assegnato al contingente di supporto del Commissario.

Detto personale è posto, ai sensi [dell'articolo 17, comma 14, della L. n. 127/1997](#)¹⁸, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Si precisa, inoltre, che dall'atto di collocamento fuori ruolo, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

In proposito, l'art. 17, comma 14, L. n. 127/1997 stabilisce che nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari prevedano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

Il **comma 5** stabilisce, inoltre, che al Commissario straordinario e al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell'eventuale rimborso spese di cui al comma precedente.

¹⁸ *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.*

Articolo 8, comma 6
(Copertura degli oneri di cui al comma 4)

L'articolo 8, comma 6, stabilisce la **copertura degli oneri** di cui al comma 4 del medesimo articolo, dovuti ai **maggiori compensi per lavoro straordinario e buoni pasto** del **contingente di supporto per il Commissario straordinario nazionale**.

Il **comma 6** autorizza la **copertura** della spesa prevista per la **corresponsione al contingente di personale** di 15 persone di cui al precedente comma 4 (v. *ante*) a supporto del Commissario straordinario nazionale, a titolo di **compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto e missioni**, come segue:

- **76.720 euro per l'anno 2024**, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente costituito per **reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti eliminati**, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, come previsto dal comma 5 dell'articolo 34-ter della [legge 31 dicembre 2009, n.196](#) (Legge di contabilità e finanza pubblica), iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024 – 2026.

In proposito si ricorda che i residui delle spese correnti non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti – cioè non più disponibili - agli effetti amministrativi. I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il settimo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Si osserva che i residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti in conto competenza sui pertinenti capitoli degli esercizi successivi quando sorga la necessità del loro pagamento, richiesto dai creditori, e sempre che i diritti di questi non siano prescritti.

- **125.160 euro per il 2025 e 54.800 per il 2026**, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **Fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Articolo 9
(Riorganizzazione del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri)

L'articolo 9, al fine di **rafforzare le funzioni dell'Arma dei Carabinieri** in materia di tutela agroalimentare:

al comma 1, lettera *a*) istituisce la figura del **personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare**, stabilendo le modalità per definirne le **competenze** e i **criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive**;

al comma 1, lettere *b*) e *c*) pone il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle **dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste**, in luogo del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 2 stabilisce una clausola di **invarianza finanziaria**.

Comma 1, lettera a)

Con il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, l'Arma dei carabinieri ha acquisito **funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare**.

Tale decreto ha anche istituito la figura del "personale ispettivo con compiti di polizia ambientale", demandando a un decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, la definizione delle competenze e dei criteri di svolgimento delle attività.

La norma in esame completa tale intervento, introducendo la figura del "**personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare**". Viene anche stabilito che con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, **siano definite le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive** (prevedendo il **principio della rotazione del medesimo personale**, nell'esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento stesso).

La norma in esame prevede altresì che il **Comandante Generale dei Carabinieri** individui con propria determinazione i militari incaricati dell'attività ispettiva, nonché i relativi **requisiti, la formazione e l'aggiornamento**.

Come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'intervento è motivato dall'**aumento delle attività di controllo rientranti**

nell'area di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che non potrebbero essere svolte in maniera efficace dalle sole strutture ministeriali.

La relazione governativa indica in particolare **alcuni recenti interventi normativi**:

-l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2025, del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, che introduce **norme relative all'immissione nel mercato comune e all'esportazione** dall'Unione europea di prodotti contenenti le seguenti materie prime: **bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno**, nonché dei prodotti nutriti o fabbricati usando le suddette materie. Rispetto a tali prodotti le autorità nazionali dovranno anche controllare che operatori e commercianti adempiano agli obblighi previsti dal regolamento in tema di **contrasto alla deforestazione**, alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità;

-l'articolo 23-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, che ha assegnato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, la competenza (prima attribuita al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) al rilascio di tutte le certificazioni e licenze di esportazione, importazione e riesportazione, in materia di **commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione** di cui alla Convenzione di Washington CITES, così come recepita dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

La relazione segnala inoltre che - in virtù di “un'accentuata attenzione dell'opinione pubblica” e dell'evoluzione del quadro normativo, è necessario **incrementare i controlli sulla salute e sul benessere degli animali nelle aziende agricole**, verificando le relative condizioni ambientali (quali la qualità dell'aria, l'illuminazione, il rumore, etc.) e contribuendo a prevenire e controllare i focolai di malattie.

Comma 1, lettere b) e c)

Il comma 1, lettera *b)*, modificando il comma 2, lettera *a)* dell'articolo 174 bis del codice dell'ordinamento militare, stabilisce la dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fatta salva una dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica.

Si ricorda che il vigente articolo 174 bis del codice dell'ordinamento militare, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, prevede la dipendenza funzionale del Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare.

La previsione – si legge nella relazione illustrativa – discende dal fatto che **le attribuzioni del Ministro dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste - come definite dall'articolo 3 del decreto-legge n. 173 del 2022, convertito nella legge n. 204 del 2022 - **risultano trasversali** a tutte le attività espletate dai Comandi dipendenti dal Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari, non più solo dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.

Secondo la relazione governativa, la modifica in esame consente la definizione di obiettivi strategici generali maggiormente sistemici e aderenti alle diverse funzioni del Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari. La norma è volta ad assicurare la necessaria continuità nello svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare, nella prospettiva di una maggiore efficacia, continuità ed unicità delle azioni di polizia forestale, idraulica e ambientale.

In linea con il nuovo assetto delle competenze, il comma 1, lett. c), modificando il comma *2-quater* dell'articolo 174 *bis* del codice dell'ordinamento militare, stabilisce che gli **obiettivi strategici** del Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari **siano definiti dal Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 10 *(Guardie venatorie)*

L'**articolo 10**, composto di un unico comma, incide sul novero dei soggetti cui è affidata la vigilanza dell'applicazione della legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio.

Nel dettaglio, l'**articolo 10** modifica la **lett. b)** [dell'articolo 27, comma 1, della legge n. 157 del 1992](#), ridefinendo i requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza sull'applicazione della legge in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio.

In particolare, la norma, nella sua precedente formulazione, affermava che fosse affidata la vigilanza venatoria alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali, purché presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e, inoltre, alle guardie venatorie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali fosse riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del R.D. n. 773/1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS).

La disposizione in commento riconosce come affidatarie della vigilanza in materia le guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'**articolo 34** della **L. n. 157 del 1992**, e quelle delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del TULPS.

Si ricorda che l'art. 34 della L. n. 157/1992 disciplina le associazioni venatorie, affermando, al comma 1, la libertà nella loro costituzione.

Tuttavia, alle associazioni istituite mediante atto pubblico è permesso di chiedere il riconoscimento, purché in possesso di alcuni requisiti (precisi e non aggirabili, come affermato dal Consiglio di Stato, sent. N. 3339/2010): a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

Il riconoscimento avviene mediante decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (invero la norma si riferisce al Ministro dell'agricoltura e delle foreste) di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (disciplinato dall'articolo 8 della L. n. 157/1992). Tale riconoscimento può essere revocato, a norma del comma 4 dell'articolo 34, ove vengano meno i requisiti indicati, mentre il comma 6 pone le associazioni nazionali riconosciute sotto la vigilanza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Invero, alcune associazioni sono state riconosciute direttamente in forza della norma in esame, in particolare dal comma 5. A beneficiarne sono state: la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani,

Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 86 del R.D. n. 1016/1939, come sostituito dall'art. 35 della L. n. 799/1967 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia).

• ***Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - L. n. 157/1992***

In estrema sintesi la legge riconosce la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e ne prevede la tutela nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Nel corso della attuale legislatura il provvedimento è stato oggetto di numerosi interventi modificativi ed integrativi, si segnalano al riguardo quelli apportati dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 447-449, L. n. 197/2022), che ha interamente sostituito l'articolo 19 in materia di controllo della fauna selvatica e che ha aggiunto l'articolo 19-ter in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.

Inoltre, ulteriori modifiche hanno riguardato:

- l'articolo 18 in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria (articolo 11-bis, D.L. n. 104/2023);
- l'articolo 31 in materia di sanzioni amministrative: chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300 (articolo 11-ter, D.L. n. 104/2023).

Ulteriormente, è stato previsto anche che:

- i Corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare il proprio personale di nebulizzatori a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo (articolo 17-bis, comma 2, D.L. 44/2023);
- con riguardo alla tutela dell'**orso marsicano**, chi li abbatte, cattura o detiene è sottoposto ad una sanzione penale (articolo 6-bis, D.L. n. 105/2023).

Sono, infine, all'esame della Commissione XIII (Agricoltura) le seguenti proposte di legge:

- [A.C. 1375](#) *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e di controllo delle specie dannose o invasive;*
- [A.C. 1548](#) e abbinate *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;*
- [A.C. 167](#) e abbinate *Conferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della facoltà di adottare, per la fauna carnivora, le misure di deroga previste*

dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 11

(Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

L'articolo 11 reca una serie di misure urgenti per il contrasto della **scarsità idrica** e per il **potenziamento** e l'**adeguamento** delle **infrastrutture idriche**. L'articolo in commento apporta una serie di **modifiche** al [decreto-legge n. 39 del 2023](#) ("[Decreto siccità](#)"). In particolare, viene prevista la **proroga della durata dell'incarico del Commissario Straordinario** per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso. Inoltre, l'articolo reca la previsione di misure specifiche finalizzate alla definizione di un **piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione da parte della Cabina di regia**, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale è chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio per il contenimento e il contrasto degli effetti della siccità.

Il **comma 1** dell'articolo in commento è volto, in primo luogo, a tenere in considerazione le **ulteriori necessità emerse** dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2023 ("[Decreto siccità](#)") al fine di accrescere l'efficacia del coordinamento di tutte le iniziative e le attività programmatiche finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento delle infrastrutture idriche.

A tale proposito si ricorda che il citato Decreto siccità, riconoscendo la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica in atto, ha introdotto misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica.

L'articolo 1 del decreto-legge in questione ha istituito una **Cabina di regia** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale è chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio per il contenimento e il contrasto degli effetti della siccità e, in particolare, a eseguire una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge stesso.

Il programma degli interventi individuati dalla Cabina medesima è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla luce delle risorse disponibili, come comunicate dalle amministrazioni competenti e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma in commento integra le disposizioni del Decreto siccità prevedendo ulteriori misure finalizzate alla definizione di un **piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione da parte della Cabina di regia**. In particolare,

si prevede che detto piano venga elaborato dal Commissario sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali. Queste ultime, sentite le regioni e le province autonome, individuano, per il territorio di competenza, degli interventi urgenti, selezionati sulla base del bilancio idrico del relativo bacino. L'individuazione di nuovi interventi da parte delle autorità di bacino distrettuali è preceduta da una ricognizione delle risorse disponibili, destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico, che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Per quanto attiene al dettaglio delle modifiche apportate al decreto-legge n. 39 del 2023 si segnala che alla **lettera a)**, i numeri 1 e 2 introducono all'articolo 1 del decreto-legge i seguenti commi:

- il **comma 4-bis** stabilisce che le **Autorità di bacino distrettuali**, entro il **31 maggio 2024**, **individuino e trasmettano al Commissario straordinario**, per il territorio di competenza, **le misure più urgenti**, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica ed entro il 31 ottobre 2024, trasmettano al Commissario straordinario la **ricognizione delle risorse** che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio;
- il **comma 4-ter** prevede che il **Commissario straordinario**, entro il **15 giugno 2024**, trasmetta alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle Autorità di bacino distrettuali, la **proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione**, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica;
- il **comma 3-bis** con cui si prevede che, entro il **30 giugno 2024**, la **Cabina di regia** approvi la **proposta di elenco delle misure più urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche**, individuando quelle che possono essere realizzate dal Commissario straordinario, anche avvalendosi di soggetti attuatori. A tale riguardo si ricorda come per soggetti attuatori si intendono i soggetti, pubblici e privati, che agiscono per l'attuazione del Piano degli interventi urgenti sulla base delle direttive del Commissario.

Il numero 3, invece, sostituisce i commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023.

Per quanto attiene al **nuovo comma 5** si prevede che, in coerenza con il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia e con la ricognizione delle risorse disponibili, siano **assegnate le risorse** individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di interventi nel settore idrico. Il medesimo comma prevede, altresì, che le risorse assegnate per la

realizzazione degli interventi affidati al Commissario confluiscono nella contabilità speciale del medesimo Commissario.

Il **nuovo comma 6**, invece, al fine di individuare idonea copertura finanziaria per la celere **realizzazione degli interventi di cui ai citati Allegati A-bis e A-ter** (vedi *infra*), prevede che alla copertura finanziaria necessaria per la realizzazione di tali opere, si provveda a valere sulle risorse rese disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rinvenienti dalla rimodulazione sopra descritta.

La lettera b) interviene sull'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2023 attraverso puntuali modifiche al comma 1, al fine di **prorogare, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025**, la durata dell'incarico del Commissario, in considerazione dell'esigenza di **assicurare adeguata tempistica per la realizzazione degli interventi assegnati al Commissario dalla Cabina di regia**.

A tale proposito si prevede, pertanto, che al compenso del Commissario si provveda, anche per l'annualità 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo si ricorda che per il compenso del Commissario è stata autorizzata la spesa di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

Una ulteriore modifica apportata dalla lettera *b)* riguarda, a seguito della proroga dell'attività del Commissario, l'individuazione di una idonea **copertura finanziaria per l'attività della struttura commissariale anche per l'anno 2025**. Si ricorda infatti che la struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e che per la stessa era stata autorizzata la spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024.

Da ultimo **il comma 2** aggiunge al decreto-legge n. 39 del 2023 gli **Allegati A-bis e A-ter**, di cui agli allegati I e II del decreto in esame, che individuano, rispettivamente, gli interventi relativi alle infrastrutture idriche affidati al Commissario integralmente finanziati con le risorse messe a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e quelli che risultano già cofinanziati anche da precedenti fonti di finanziamento nazionali e regionali e che beneficiano di un ulteriore contributo. Di seguito il dettaglio degli interventi previsti:

Regione	Intervento
Emilia-Romagna	Riqualficazione e tele-controllo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l'asta principale
Emilia-Romagna	Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo
Emilia-Romagna	Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo

Lazio	Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica
Piemonte	Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara - 1° lotto - 2°, 3° e 4° stralcio funzionale
Lombardia-Trentino-Alto Adige	Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro
Veneto	Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso

Articolo 12 *(Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare)*

L'articolo 12 prevede l'istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le funzioni svolte dalla Struttura di missione sono attribuite al nuovo Dipartimento.

La norma istituisce due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici dirigenziali di livello non generale, presso il medesimo Dipartimento per le politiche del mare.

Assegna al Dipartimento il contingente di 15 unità di personale non dirigenziale già assegnato alla Struttura di missione, integrandolo con ulteriori 5 unità di personale non dirigenziale.

Assegna altresì al Dipartimento il contingente di esperti già attribuito alla Struttura di missione.

Provvede alla copertura degli oneri pari a pari a 1.750.358 per l'anno 2024 e a 3.000.614 euro annui a decorrere dall'anno 2025

Il comma 1 reca l'istituzione del Dipartimento per le politiche del mare presso la Presidenza del Consiglio, demandando la relativa disciplina ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi ai sensi dell'art. 7 del [decreto legislativo n. 303 del 1999](#) (concernente l'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio).

Al nuovo Dipartimento sono attribuite le funzioni previste dall'art. 4-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 303, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di **coordinamento, indirizzo e promozione dell'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.**

Si rammenta che l'[art. 12 del decreto-legge n. 173 del 2022](#) (convertito dalla legge n. 204 del 2022), oltre ad inserire il citato art. 4-*bis* nel decreto legislativo n. 303 del 1999 dispone, altresì, l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) presso la Presidenza del Consiglio. Al CIPOM è assegnato il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare. Inoltre, il CIPOM provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia.

Il comma 2 di un decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche del mare entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del d.P.C.m. recante l'apposita disciplina di modifica del d.P.C.m. 1° ottobre 2022 (concernente l'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Si prevede, inoltre, la **soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare**, a decorrere dalla data di entrata in vigore stabilita con il suddetto

d.P.C.m. di modifica della dell'Ordinamento del Dipartimento per le politiche del mare. **Le funzioni della Struttura di missione sono attribuite al nuovo Dipartimento per le politiche del mare.**

La Struttura di missione è stata istituita con il [d.P.C.m. del 16 dicembre 2022](#), presso la Presidenza del Consiglio, alle dirette dipendenze del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. La Struttura assicura supporto tecnico-amministrativo alle attività del CIPOM (v. sopra) e supporta il Ministro medesimo nella predisposizione del Piano del mare e in ogni attività conferitagli.

Il **comma 3** istituisce, presso il Dipartimento per le politiche del mare, **due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici dirigenziali di livello non generale.**

La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di due unità di personale dirigenziale generale e di due unità di personale dirigenziale non generale. Si tratta delle posizioni dirigenziali aggiuntive rispetto alla vigente composizione della Struttura di missione.

Alla Struttura di missione è preposto un Coordinatore, con incarico dirigenziale di livello generale. Ad essa sono assegnati due dirigenti di livello non generale ed un contingente non superiore alle 15 unità di personale (art. 3, commi 1 e 2, del citato d.P.C.m. 16 dicembre 2022).

Tali **incarichi dirigenziali**, nonché l'**incarico di Capo del Dipartimento**, possono essere conferiti, **in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026**, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A tal fine, la disposizione in esame autorizza la **spesa** di 930.791 euro per l'anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede a valere sulle risorse previste dal **comma 7 del presente articolo**.

Si ricorda in proposito che le citate disposizioni del D.Lgs. n. 165 consentono alle amministrazioni statali di conferire incarichi dirigenziali: a dirigenti di ruolo di altre amministrazioni o di organi costituzionali (art. 19, comma 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001) senza limiti percentuali rispetto alla dotazione organica (i limiti percentuali sono stati soppressi dal [decreto-legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 113/2021](#)¹⁹); a soggetti – interni o esterni alle pubbliche amministrazioni – non appartenenti ai ruoli dirigenziali delle amministrazioni stesse (art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001), in presenza di alcuni requisiti e nel rispetto di limiti percentuali che si commisurano rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia ovvero di seconda fascia dell'amministrazione che conferisce l'incarico.

Il **comma 4** assegna al Dipartimento per le politiche del mare il contingente (di 15 unità) di personale non dirigenziale della Struttura di missione, al quale si aggiunge un **ulteriore contingente di 5 unità di personale non dirigenziale** proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del

¹⁹ Cfr. l'articolo 3, comma 3-*bis*, del suddetto D.L.

personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Le suddette 5 unità sono collocate in **posizione di fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti**. Esse sono equiparate alla categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Come specificato dalla **relazione tecnica**, si tratta di un contingente di complessivi 20 funzionari equiparati alla categoria A, posizione economica F1 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Si prevede il corrispondente **incremento della dotazione organica del personale di prestito** presso la Presidenza del Consiglio. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta, come previsto dall'art. 17, comma 14, della [legge n. 127 del 1997](#) (richiamato esplicitamente dal **comma 4** in oggetto).

All'atto del collocamento fuori ruolo è reso **indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza**, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

A tale fine, la disposizione autorizza la **spesa massima** di 615.400 euro per l'anno 2024 e di 1.054.972 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Vi si provvede a valere sulle risorse di cui al **comma 7 del presente articolo**.

Il comma 5 assegna al Dipartimento per le politiche del mare il contingente di esperti già attribuito alla Struttura di missione.

Si tratta degli esperti nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, e 12, comma 11, decreto-legge n. 173 del 2022 (convertito dalla legge n. 204 del 2022).

Si segnala, al riguardo che l'art. 3, comma 3, del citato [d.P.C.m. del 16 dicembre 2022](#) istitutivo della Struttura di missione, prevede la costituzione del contingente di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in numero massimo di 10 unità.

Il **trattamento economico** per ciascun esperto è determinato con il decreto di nomina, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità. Il **comma in esame** pone il limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Vi si provvede a valere sulle risorse di cui al **comma 7 del presente articolo**.

Il **comma 6**, in sede di prima applicazione, che il **personale non dirigenziale proveniente dalla Struttura di missione** (ad essa assegnato sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro

analogo istituto) deve intendersi assegnato agli uffici del Dipartimento per le politiche del mare **senza soluzione di continuità** (nell'ambito del suddetto contingente di venti unità) a decorrere dalla data prevista per la soppressione della Struttura di missione. Rimane salva la facoltà del Dipartimento per le politiche del mare di comunicare alle amministrazioni di provenienza del predetto personale, entro sessanta giorni dalla medesima data, la richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, in base ai quali il personale in oggetto è stato assegnato alla Struttura di missione.

Gli **incarichi aggiuntivi** (dirigenziali e non dirigenziali) rispetto a quelli vigenti per la Struttura di missione, non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione.

Gli **incarichi di esperti** già conferiti presso la Struttura di missione si intendono **confermati** fino alla loro naturale scadenza.

Il **comma 7** dispone circa la **copertura degli oneri**.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei **commi 3, 4 e 5**, pari a 1.750.358 per l'anno 2024 e a 3.000.614 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede quanto a:

- a) 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) 739.614 euro per l'anno 2024 e a 1.267.910 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014).

Articolo 13

(Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva)

L'articolo 13, comma 1, dispone che l'amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a. possa **incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a., fino a un massimo di 150 milioni** di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in a.s. versate in apposito patrimonio destinato.

Il **comma 2** interviene sulla norma che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno o più **finanziamenti** a titolo oneroso della durata massima di cinque anni a favore **delle società** in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società **Ilva s.p.a.** Il comma dispone che il MEF, al fine di attuare tale previsione, possa avvalersi di **primarie istituzioni finanziarie senza applicazione** delle disposizioni vigenti in materia di **limiti di spesa** annua per **studi ed incarichi di consulenza**.

In particolare, il **comma 1** integra l'**articolo 39** del **D.L. n. 19/2024** (legge n. 56/2024), il quale, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, dispone che l'**amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a. trasferisca all'amministrazione straordinaria** della società **Acciaierie d'Italia s.p.a.**, su richiesta del commissario, somme **fino a un massimo di 150 milioni** di euro.

L'**integrazione** prevede che tali risorse possano essere **incrementate** fino a **ulteriori 150 milioni di euro**. Anche tali importi sono reperiti a valere sulle somme di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del D.L. n. 1/2015 (L. n. 20/2015). Si tratta delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva spa in a.s., che sono state versate in apposito patrimonio destinato e originariamente destinate alle attività di bonifica ambientale, tutela della salute e sicurezza e a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo.

La **relazione tecnica** fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rileva che la movimentazione delle risorse in questione ha portato a un valore residuo disponibile del Patrimonio destinato di **464 milioni di euro**²⁰, in cui sono ricomprese anche le risorse finalizzate alla decarbonizzazione.

²⁰ La relazione tecnica precisa altresì che la Commissione europea, con la decisione CE n. 1498/2018, rilevando la natura privata delle somme del patrimonio destinato ha escluso che la disciplina italiana circa la forma giuridica del trasferimento di queste somme a favore di Ilva in A.S. potesse configurare un aiuto di Stato.

ALLOCAZIONE PATRIMONIO DESTINATO	importo
ADI - Decontaminazione	390
ADI - Continuità operativa (ex art.39 d.l. 19/2024)	150
Totale ADI	540
Ilva Decontaminazione	455
Pagamento interessi sul finanziamento statale	12
Totale ILVA	467
Attività di decarbonizzazione (es.art.10 d.l. 21/2022)	150
Totale complessivo	1.157
	valori in euro/milioni
MOVIMENTAZIONE FONDI PATRIMONIO DESTINATO al 31.03.2024	importo
Consistenza iniziale	1.157
Pagamento interessi sul finanziamento statale di cui all'art.1, comma 6-bis del D.L. 191/2015 (CDP)	(12)
Spese Generali	(6)
Finanziamento gestione ordinaria ILVA per il pagamento del debito Iva	(159)
Spese per attività di tutela ambientale e sanitaria - ILVA	(112)
Spese per attività di tutela ambientale e sanitaria - ADI	(201)
Anticipi erogati ad ADI	(42)
Pagamento personale interno utilizzato per attività di tutela ambientale e sanitaria	(10)
Erogazione fondi ad ADI come da art. 39 del d.l. 19/2024	(150)
Crediti IVA verso ILVA gestione ordinaria	(1)
Totale complessivo	464

D.L. n. 19/2024

Testo previgente

Art. 39, comma 1

Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

Testo risultante dalle modificazioni apportate dall'art. 13 del D.L. n. 63/2024

Art. 39, comma 1

Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. **Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.**

Il **comma 2** integra l'articolo 1, comma 1-*sexies*, del **D.L. n. 142/2019** (L. n. 5/2020), che consente al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere **finanziamenti** in favore delle **società** che gestiscono **impianti siderurgici della società Ilva s.p.a.**

In particolare, il citato comma 1-*sexies* del D.L. n. 142/2019 - inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 4/2024 (L. n. 28/2024) - consente al Ministero

dell'economia e delle finanze (MEF) di **concedere** uno o più **finanziamenti** a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle **società - ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria** - che gestiscono **impianti siderurgici della società Ilva s.p.a.**

Il **finanziamento** prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a **restituzione**, per capitale e interessi, **in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura di amministrazione straordinaria** anche in deroga all'articolo 222 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. n. 14 del 2019), recante la disciplina dei crediti prededucibili. Il finanziamento è **concesso con decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, **previa richiesta motivata del commissario straordinario.**

L'integrazione introdotta dall'articolo 13, comma 2, qui in commento, prevede che per l'**attuazione** del sopraillustrato comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvalga di **primarie istituzioni finanziarie senza l'applicazione** della disposizione in materia di **limiti di spesa** annua per **studi ed incarichi di consulenza**, previsti dall'articolo 6, comma 7, del D.L. 78/2010 (L. n. 122/2010), a valere sulle risorse autorizzate per tali finalità di consulenza dall'articolo 1, comma 728, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

Ai sensi del citato articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 a decorrere dal 2011, **la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza**, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni **non può essere superiore al 20 cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.**

Il **comma 728 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, per le valutazioni inerenti operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche attinenti enti e società partecipate. Per tali finalità è autorizzata una spesa, nel **limite di 1,5 milioni di euro**, a decorrere dall'anno 2023.

D.L. n. 142/2019	
Testo previgente	Testo risultante dalle modificazioni apportate dall'art. 13 del D.L. 63/2024
Art.1, comma 1- <i>sexies</i>	Art.1, comma 1- <i>sexies</i>
Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012,	Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012,

D.L. n. 142/2019	
Testo previgente	Testo risultante dalle modificazioni apportate dall'art. 13 del D.L. 63/2024
<p>n. 231, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura anche in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Il finanziamento di cui al presente comma è concesso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa richiesta motivata del commissario straordinario.</p>	<p>n. 231, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura anche in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Il finanziamento di cui al presente comma è concesso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa richiesta motivata del commissario straordinario. Per l'attuazione del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.</p>

• **L'amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a. e Acciaierie d'Italia s.p.a.**

Con **decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015**, Ilva S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 347/2003 (conv. in legge n. 39/2004, c.d. "legge Marzano"); ai sensi dell'articolo 4 del medesimo D.L., la società è stata dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano.

Con successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico del 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015 e con D.M. 5 dicembre 2016 sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e dichiarate insolventi con sentenze del Tribunale di Milano ai sensi del citato D.L. n. 347/2003, una serie di società facenti parte del **gruppo societario**: Ilva Servizi Marittimi s.p.a.; Ilvaform s.p.a.; Innse Cilindri s.r.l.; Sanac s.p.a.; Taranto Energia s.r.l.; Socova s.a.s.; Tillet s.a.s. Partecipazioni industriali s.p.a. (già Riva Fire s.p.a. in liquidazione). Sono stati nominati i medesimi **commissari straordinari** nominati per Ilva s.p.a.

Ilva s.p.a. dunque, in ragione dei suoi requisiti dimensionali occupazionali e di indebitamento, è stata assoggettata, e così le sopra citate altre società del gruppo, alla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria (cd. accesso diretto) di cui al D.L. n. 347/2003 (si rinvia [qui](#), al sito del Gruppo Ilva in a.s.).

Secondo quanto poi disposto dall'**articolo 2, comma 1 del D.L. n. 1/2015**, l'ammissione di Ilva s.p.a. alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria ha determinato la cessazione dalla carica del commissario straordinario del governo disposto con D.L. n. 61/2013 per lo svolgimento delle azioni di bonifica ambientale.

L'organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è, dunque, subentrato anche nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di Ilva approvato con D.P.C.M. 14 marzo 2014 e modificato con D.P.C.M. 29 settembre 2017.

In ragione della peculiare situazione di Ilva, le operazioni inerenti la **cessione dei beni aziendali di Ilva s.p.a.**, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria sono state strettamente **connesse**, soprattutto a seguito dell'adozione del D.L. n. 98/2016, alla realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria contenute nel **Piano ambientale**. Dicasi al riguardo che – ai sensi della normativa vigente – il termine del programma dei commissari straordinari è stato fatto coincidere con il termine di ultimazione del Piano ambientale di Ilva (da ultimo stabilito al 23 agosto 2023) e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali. Sul punto si rimanda anche a quanto verrà detto *infra* a commento dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge della cui conversione si discute.

Quanto alla **cessione dei beni aziendali**, in data **5 giugno 2017**, è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*) il decreto che ha abilitato i commissari straordinari a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo Ilva s.p.a. ad *Am Investco Italy* s.r.l, società controllata dalla società indiano lussemburghese *ArcelorMittal*. L'offerta di *Am Investco Italy* s.r.l. ha previsto la realizzazione entro il 2023 degli interventi rientranti nel piano ambientale. *AM InvestCo Italy*, società controllata da *ArcelorMittal*, ha quindi sottoscritto, il 28 giugno 2017, un contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d'azienda Ilva. In seguito, l'investitore *ArcelorMittal* ha reso nota la propria intenzione di rescindere l'accordo e provvedere al deconsolidamento della partecipazione di *AmInvestCo*.

Per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società Ilva s.p.a., il decreto-legge n. 103/2021 ha autorizzato l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - **Invitalia**, a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci nel limite massimo di 705 milioni di euro (articolo 3, comma 4-*bis*).

Il **14 aprile 2021**, Invitalia, su incarico del Governo italiano, ha quindi sottoscritto, con i contributi assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze, azioni ordinarie per un importo di 400 milioni di euro e, a seguito dell'adesione all'aumento di capitale, ha acquisito una partecipazione del **38%** del **capitale sociale** (cui corrisponde il 50% dei diritti di voto) di *AM InvestCo Italy*, che ha assunto la denominazione "**Acciaierie d'Italia Holding s.p.a.**".

Con il D.L. n. 115/2022 Invitalia è stata poi autorizzata a sottoscrivere ulteriori aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro per l'anno 2022 (art. 30, co. 1).

Il **closing dell'acquisto** (e, dunque, il termine del periodo di affitto) da parte di *AM InvestCo* dei rami d'azienda Ilva, inizialmente previsto al 31 maggio 2022, è stato **prorogato al 31 maggio 2024**, al fine di consentire a Ilva di chiedere la revoca dei provvedimenti giudiziari che gravano sullo stabilimento di Taranto.

Per quanto qui interessa, l'**articolo 9-bis del D.L. n. 69/2023** ha modificato la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui all'articolo 2 del D.L. n. 347/2003, prevedendo l'ammissione immediata ai sensi del D.L. n. 347/2003 su iniziativa del socio pubblico con almeno il 30% delle azioni, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (art. 2). Quest'ultima norma è stata modificata dall'articolo 1 del **decreto-legge n. 4/2024**. Questo articolo consente, in generale, **ai soci** (tutti) che detengano **almeno il 30 per cento delle quote** societarie di ottenere **l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria**, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita nel caso di amministrazioni partecipate dallo Stato, senza specificare se direttamente o anche indirettamente, e al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento).

In data **20 febbraio 2024**, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha informato ([qui il comunicato](#)) che, con decreto del Ministro, **Acciaierie di Italia s.p.a. è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria**. È stato nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo Quaranta. Il decreto ministeriale segue l'istanza del 18 febbraio 2024, con cui Invitalia, il socio pubblico di AdI titolare del 38% del capitale, ha richiesto al Ministero l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a. (**ADI**) ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4/2023.

In data **29 febbraio 2024**, la sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha dichiarato lo "**stato di insolvenza**" per **Acciaierie d'Italia s.p.a.**, aderendo così alla richiesta del socio pubblico di minoranza Invitalia e del commissario straordinario.

Si rammenta che Acciaierie d'Italia s.p.a. è una delle società controllate da **Acciaierie d'Italia - ADI Holding**. Quest'ultima controlla altre società quali:

- ADI Energia s.r.l.
- ADI Servizi Marittimi s.r.l.
- ADI Tubiforma s.r.l.
- ADI Socova s.a.s.

- ArcelorMittal Italy Services s.r.l. (già in liquidazione).

Con **decreto** del Ministro adottato il **1° marzo 2024**, le società controllate **ADI Energia s.r.l.**, **ADI Servizi Marittimi s.r.l.**, **ADI Tubiforma s.r.l.**, **ADI Socova S.a.s.** sono ammesse, in estensione e con decorrenza immediata, alla procedura madre di amministrazione straordinaria aperta nei confronti di ADI, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, D.L. 347/2003 (L. n. 39/2004) e dagli articoli 80 e 81 D.lgs. n. 270/1999, ed è stato preposto alle predette società il medesimo organo commissariale nominato per ADI, composto dall'**ing. Giancarlo Quaranta**, dal **prof. Giovanni Fiori** e dal **prof. Davide Tabarelli** (vedasi [qui](#), comunicato MIMIT del 1° marzo 2024).

In data **14 marzo 2024** e del **21 marzo 2024**, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza, rispettivamente, di ADI Tubiforma s.r.l., ADI Servizi Marittimi S.r.l., ADI Energia S.r.l. e ADI Socova s.a.s..

Con ulteriore comunicato del **17 aprile 2024** (disponibile [qui](#)), il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha informato che il **Ministro** – su istanza dei commissari straordinari di Acciaierie d'Italia, già in amministrazione straordinaria dal 20 febbraio u.s. – **ha adottato** il **[decreto ministeriale 17 aprile 2024](#)** (in G.U. del 3 maggio 2024) **di estensione della procedura di amministrazione straordinaria anche alla Holding** (Acciaierie d'Italia Holding s.p.a.), confermando i **commissari straordinari** già nominati per le altre società del Gruppo.

Articolo 14, comma 1
(Valutazione del rapporto di sicurezza degli stabilimenti di interesse strategico nazionale)

L'articolo 14, comma 1, modifica, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la disciplina del rapporto di sicurezza, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie. La novella concerne esclusivamente i casi di revisione periodica quinquennale del rapporto di sicurezza e altre fattispecie specifiche, con esclusione dei casi di rapporto relativo a uno stabilimento nuovo o a uno stabilimento esistente che abbia subito determinate modifiche. In tale ambito, in base alla novella, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, nel caso in cui il Comitato tecnico regionale valuti che nel relativo rapporto di sicurezza emergano carenze dalle quali non derivi un rischio grave e imminente, il medesimo Comitato dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi per la trasmissione di un nuovo rapporto di sicurezza. Tale norma della novella costituisce una deroga rispetto alla norma che prevede, in via immediata, la limitazione o il divieto di esercizio per il caso in cui il Comitato valuti nettamente insufficienti le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti. Sempre in base alla novella, decorso il suddetto termine, qualora le misure adottate siano nettamente insufficienti, è disposto la limitazione o il divieto di esercizio.

Il **comma 1 dell'articolo 14** modifica l'articolo 17, comma 3, del [decreto legislativo n. 105 del 2015](#) ("Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose").

Tale articolo 17 reca la **procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza** trasmesso dal gestore degli impianti interessati al **Comitato tecnico regionale – CTR** (v. *infra*). Il comma 1 dell'art. 17 prevede che il CTR effettui l'istruttoria concernente il suddetto rapporto di sicurezza e adotti il provvedimento conclusivo, tenendo conto, ove previsto, delle prescrizioni ambientali applicabili.

Il comma 2 del citato articolo 17 reca la disciplina inerente al rapporto trasmesso dai gestori di stabilimenti nuovi o di stabilimenti esistenti che abbiano subito determinate modifiche.

Il successivo comma 3, **qui oggetto di novella integrativa**, si applica agli "altri casi" – costituiti dalla revisione periodica quinquennale del rapporto di sicurezza nonché dalle fattispecie di cui all'art. 15, comma 8, lettera c), del citato D.Lgs. n. 105 del 2015²¹ –. Il suddetto comma 3 prevede che il CTR esprima le proprie

²¹ La lettera c) suddetta fa riferimento alle ipotesi di un incidente rilevante nello stabilimento oppure a un'iniziativa del medesimo gestore o a una richiesta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o del CTR, "qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del

valutazioni entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, salve eventuali sospensioni, comunque non superiori a due mesi, per l'acquisizione di ulteriore documentazione. Nell'atto del CTR che conclude l'istruttoria, prosegue il comma 3, sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le **misure adottate dal gestore dell'impianto siano nettamente insufficienti, è disposto la limitazione o il divieto di esercizio.**

La **novella in esame** integra il comma 3 in oggetto, introducendo una specifica disciplina per gli **stabilimenti di interesse strategico nazionale – disciplina applicabile ai summenzionati “altri casi”** (diversi dall'ipotesi di stabilimento nuovo o di stabilimento esistente che abbia subito determinate modifiche) –. In tali casi, qualora dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergano carenze dalle quali **non derivi un rischio grave ed imminente, il CTR dispone misure di salvaguardia in via cautelativa, assegnando un termine non superiore a 48 mesi per la trasmissione definitiva del rapporto di sicurezza. Se, decorso tale termine, le misure adottate dal gestore dell'impianto risultino nettamente insufficienti, è disposto dal CTR la limitazione o il divieto di esercizio.**

La novella prevede inoltre, sempre con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, che la **limitazione d'esercizio (fatta salva la suddetta ipotesi di adozione del divieto di esercizio) sia disposta con esclusivo riferimento all'impianto, al deposito, all'attrezzatura o all'infrastruttura** ove sia stata individuata la carenza delle misure di prevenzione o limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti.

Si segnala, al riguardo, che l'art. 15, comma 2, lett. a), del citato decreto legislativo n. 105, stabilisce che il rapporto di sicurezza debba attestare sicurezza e affidabilità “di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento” (v. *infra*).

La novella in esame, come già detto, si applica agli stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del [decreto-legge n. 207 del 2012](#) (convertito dalla legge n. 231 del 2012).

Tale articolo 1 stabilisce che uno “stabilimento di interesse strategico nazionale” sia individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda che, con riferimento agli stabilimenti compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto del rapporto di sicurezza, l'articolo 19, paragrafo 1, della [direttiva 2012/18/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012²², prevede che gli Stati membri vietino l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti. In relazione a tale norma dell'Unione europea, *si consideri l'opportunità di una valutazione dell'articolazione in più fasi temporali* – introdotta dalla presente novella con riferimento agli stabilimenti di interesse

possibile, dei «quasi incidenti» e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli, o a seguito di modifiche legislative o dell'adozione dei decreti ministeriali previsti” dalla disciplina in oggetto.

²² Direttiva “sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio”.

strategico nazionale –, *precedente all'eventuale adozione del provvedimento di divieto o di limitazione.*

Il rapporto di sicurezza

L'articolo 15 del [decreto legislativo n. 105 del 2015](#) reca la disciplina sul rapporto di sicurezza. Esso è previsto per gli stabilimenti di “soglia superiore”, ossia stabilimenti nei quali le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nell'allegato 1 (colonna 3 della parte 1 o colonna 3 della parte 2) annesso al medesimo decreto legislativo. Il medesimo allegato stabilisce le quantità (in tonnellate) di ciascuna sostanza, definendo le soglie minime e massime ai fini delle norme applicabili.

Il rapporto di sicurezza - redatto dal gestore dell'impianto²³ - include il documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (previsto dall'articolo 14 e redatto secondo apposite linee-guida). Esso deve attestare: le misure attuate dal gestore inerenti alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e all'applicazione del sistema di gestione della sicurezza; l'individuazione dei pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari nonché le relative misure di prevenzione e di riduzione delle conseguenze; la sicurezza e l'affidabilità di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante; la predisposizione dei piani d'emergenza interna e la trasmissione al Prefetto degli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterna; la trasmissione all'autorità competente delle informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.

L'art. 17, comma 8, del decreto legislativo n. 105 stabilisce che il gestore riesami il rapporto: almeno ogni cinque anni e comunque nei casi di modifica dell'impianto previsti dall'art. 18. Inoltre, il rapporto deve essere rivisto a seguito di un incidente rilevante nel proprio stabilimento oppure in qualsiasi altro momento - su iniziativa propria o su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o del CTR - qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza nonché a seguito di modifiche legislative o dell'adozione dei decreti ministeriali in materia. Rimane fermo l'obbligo di revisione biennale del documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti disciplinato dall'art. 14

Come detto, il Comitato tecnico regionale (CTR) compie le istruttorie ai fini della procedura di valutazione del piano di sicurezza. Sono membri del CTR (art. 10 del decreto legislativo):

- il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, con funzione di presidente;
- tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con qualifica di dirigente;
- il Comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;
- un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente;
- un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia o città metropolitana in cui ha sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco;

²³ Definito quale “persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso” dall'articolo 3 del decreto legislativo.

- un rappresentante della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;
- due rappresentanti dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;
- un rappresentante dell'Unità operativa territoriale dell'INAIL competente;
- un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente;
- un rappresentante del Comune territorialmente competente;
- un rappresentante dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), per gli stabilimenti che svolgono le attività di stoccaggio sotterraneo sulla terraferma (come definite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 105);
- un rappresentante dell'autorità marittima territorialmente competente, per gli stabilimenti presenti nei porti e nelle aree portuali;
- un rappresentante della provincia o città metropolitana.

Si rammenta, infine, che l'art. 12 del decreto legislativo n. 105 pone in capo al gestore obblighi generali in materia di sicurezza dell'impianto. In particolare, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. È altresì tenuto a dimostrare in qualsiasi momento alle autorità competenti e di controllo, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli, l'adozione di tutte le misure necessarie richieste.

Articolo 14, commi 2 e 3
(Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il **comma 2 dell'articolo 14** abbrevia a cinque settimane la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023 (per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022).

Ed il **comma 3** riconosce in via espressa alle unità – nel limite numerico di 25 – di personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le quali espletino funzioni specialistiche, le indennità riservate al personale specialista.

Il **comma 2 dell'articolo 14 abbrevia la durata del corso di formazione** della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo **dei capi squadra e capi reparto** con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022.

La durata di tale corso di formazione è ridotta a **cinque settimane**.

Si tratta di disposizione derogatoria rispetto alla durata di tre mesi, prevista dal decreto legislativo n. 217 del 2005 (recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Di questo, l'articolo 12, comma 1, prevede appunto che l'accesso alla qualifica di capo squadra avvenga (nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno) mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi.

La deroga è disposta “in via eccezionale”, recita la disposizione.

Peraltro, una tendenza ad abbreviare la durata dei corsi di formazione si direbbe in via di consolidamento, con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Disposizione analoga alla presente, in particolare, si ritrova, con decorrenza 1° gennaio 2022, nel decreto-legge n. 75 del 2023 (articolo 26, comma 4; ed il comma 5 riferisce la medesima previsione al personale capo squadra specialista di pilota di aeromobile, nautico di coperta, nautico di macchina, sommozzatore); con decorrenza 1° gennaio 2021, nel decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 32, comma 1); con decorrenza 1° gennaio 2020, nel decreto-legge n. 120 del 2021 (articolo 1-bis, comma 1).

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di conversione del presente decreto-legge riporta come le unità di personale interessato, entro la procedura di accesso alla qualifica di capo-squadra e capo-reparto, ammontino a 1.181. Loro si aggiungono 88 unità di personale specialista, per il quale non si è conclusa la procedura di selezione entro il 2023.

Poiché la decorrenza economica dell'accesso alla qualifica è dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, una riduzione della durata del corso importa un onere finanziario. Esso è quantificato in 535.173 euro per il 2024. La copertura finanziaria è assicurata attingendo in parte (per 300.000 euro) alle risorse del “Fondo unico giustizia” riassegnate al Ministero dell'interno, per la

tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico (ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge n. 143 del 2008), e per la restante parte alle risorse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste l'indomani del sisma in Abruzzo dal decreto-legge n. 39 del 2009 (cfr. suo articolo 7, comma 4-*bis*).

Il **comma 3** ancora dell'articolo 14 del presente decreto-legge riconosce le **indennità** attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, altresì **alle unità – nel limite numerico di 25 – di personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, le quali espletino tali **funzioni specialistiche**.

Si tratta dunque di direttivi 'ordinari' espletanti le funzioni specialistiche, ai quali viene riconosciuto espressamente il trattamento indennitario previsto per il personale specialista.

La disposizione – formulata quale novella all'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 97 del 2017 – non importa oneri aggiuntivi, riferisce la relazione tecnica, in quanto già ricompresi nella quantificazione originaria della disposizione ora incisa dalla novella.

Articolo 15

(Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale)

L'**articolo 15** contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di c.d. **affitto ponte** nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo, da un lato, la possibilità di **prorogare anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie** fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali (**comma 1**) e, dall'altro, un **regime ulteriormente derogatorio**, nell'ambito della procedura speciale di accesso diretto all'amministrazione straordinaria (*ex* D.L. n. 347/2003), **per l'individuazione dell'affittuario (comma 2)**.

L'articolo 15 si compone di due commi.

Nello specifico, il **comma 1** integra, inserendo un nuovo periodo, l'**articolo 1, comma 8.4, del D.L. n. 191/2015**. Più in particolare, il comma 8.4 prevede che il **contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario** definisce altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari straordinari svolgono le attività funzionali all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria²⁴. A tale proposito, il comma 8.4 prevede che il termine di durata del **programma dell'amministrazione straordinaria è esteso** sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano (da ultimo stabilito al 23 agosto 2023), e comunque **fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali**²⁵.

Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge in esame interviene su tale ultimo periodo del comma 8.4, aggiungendo che entro lo stesso termine **può essere prorogato**, su istanza dei commissari straordinari, **anche il programma** delle amministrazioni straordinarie **delle imprese affittuarie** dei complessi aziendali interessati.

La relazione illustrativa specifica che in questo modo viene allineato il termine di durata massima del programma delle **amministrazioni straordinarie** che siano **affittuarie** di compendi aziendali di interesse strategico e il termine previsto per la società in amministrazione straordinaria che sia proprietaria del compendio: così facendo, anche il programma per l'affittuaria potrà essere prorogato fino all'effettiva cessione a terzi del compendio. La relazione illustrativa aggiunge che l'intervento normativo è reso necessario per scongiurare difficoltà gestionali che potrebbero derivare dal possibile disallineamento tra le due procedure di

²⁴ Si tratta del Piano approvato con [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2014, n. 105.

²⁵ Quest'ultima estensione è frutto del recente intervento modificativo del comma 8.4 da parte dell'art. 15, comma 1-bis, D.L. n. 132/2023 (L. n. 170/2023).

amministrazione straordinaria nell'ipotesi in cui venga stipulato un **contratto di affitto finalizzato alla gestione ponte sino alla vendita** del compendio a terzi.

Si ricorda che l'**amministrazione straordinaria** è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. La disciplina è contenuta nel **D.Lgs. n. 270 del 1999**, c.d. "legge Prodi-bis" e nel D.L. n. 347/2003 (c.d. "legge Marzano"). Le finalità conservative sono perseguite mediante la ristrutturazione dell'impresa o la cessione dei complessi aziendali.

Rispetto alla procedura ordinaria di ammissione all'amministrazione straordinaria delineata nel D.lgs. n. 270 del 1999²⁶, il **D.L. n. 347/2003** ha previsto una procedura speciale, di ammissione immediata (c.d. **accesso diretto**) all'amministrazione straordinaria, operante, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge, per imprese con almeno 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro. Il D.L. n. 347/2003 ha, in sostanza, introdotto una semplificazione dell'ammissione alla procedura conservativa con un rafforzamento dei poteri riconosciuti all'autorità amministrativa e specifiche funzioni del commissario straordinario (o dei commissari, fino a tre, nei casi di particolare complessità).

Tale disciplina, adottata per far fronte al *crack* Parmalat, è stata ripetutamente modificata e implementata, anche per consentirne l'applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e, in particolare, Ilva.

Con riferimento alla cessione dei **complessi aziendali dell'ex Ilva**, in particolare, il legislatore è intervenuto sulla disciplina generale, interpolandola con disposizioni di natura speciale, tra le quali l'articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. n. 347/2003 (oggetto di modifica da parte del provvedimento qui in esame: cfr. subito *infra*), relativo alle modalità di cessione dei complessi aziendali delle imprese – ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria – che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, quali Ilva (ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (L. n. 231/2012).

Il **comma 2** dell'articolo 15 in esame aggiunge un nuovo secondo periodo al testo dell'**articolo 4, comma 4-*quater***, del **D.L. n. 347/2003**.

²⁶ Il decreto legislativo n. 270 del 1999 prevede invece una procedura a **struttura bifasica** secondo la quale il Tribunale dispone l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria (fase cd. giudiziale), previa verifica dei presupposti, tra i quali, in particolare, le prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale (fase cd. di osservazione). L'ambito dei soggetti ammessi alla procedura viene circoscritto alle imprese, anche individuali, soggette al **D.lgs. n. 14/2019**, Codice della crisi e dell'insolvenza e in possesso dei seguenti requisiti: un numero di lavoratori subordinati non inferiore alle 200 unità (inclusi quelli che eventualmente fruiscono del trattamento di integrazione guadagni); debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio (articolo 2); presenza di concrete prospettive di recupero da realizzarsi, alternativamente, mediante "la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno" ("programma di cessione dei complessi aziendali") ovvero "tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni" ("programma di ristrutturazione") (articolo 27).

L'articolo 4 del D.L. n. 347/2003 prevede, al comma 4-*quater* talune eccezioni alla disciplina generale dell'amministrazione straordinaria, e in particolare in deroga a quella di cui all'articolo 62 del D.lgs. n. 270/1999²⁷.

Nello specifico, il comma 4-*quater* esordisce al primo periodo prevedendo che il commissario straordinario – in deroga a quanto previsto dal predetto articolo 62, tramite **trattativa privata**, ma fermi restando i principi di trasparenza e non discriminazione – individui l'affittuario o l'acquirente tra i soggetti che garantiscono:

- a) continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali;
- b) rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale;
- c) rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia.

A questa previsione, come detto già derogatoria della predetta disciplina generale, il comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge della cui conversione si discute aggiunge ora **un ulteriore grado di deroga**, disponendo che ove ricorrano "**ragioni di urgenza**" (in merito alle quali il commissario straordinario redige e trasmette al MIMIT e al comitato di sorveglianza apposita relazione), **l'affittuario** può essere individuato anche in **deroga a quanto già previsto** in termini di eccezione dal periodo appena citato del comma 4-*quater*. Le ragioni di urgenza dovrebbero ricorrere, stando al tenore letterale della previsione, "nelle more" di una "**vendita**" comunque "**prevista**". Si aggiunge infatti subito dopo che in tale ipotesi il **contratto di affitto è risolutivamente condizionato alla vendita**.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, l'intervento sarebbe necessario per garantire la stipula di contratti di c.d. **affitto ponte** nelle more della procedura di cessione dei compendi aziendali.

Si valuti l'opportunità di meglio circoscrivere la portata di quella che si configura come eccezione a un regime già di per sé derogatorio della disciplina dell'accesso diretto all'amministrazione straordinaria, con particolare riferimento a ciò che può integrare "ragione di urgenza" o, come riportato dalla relazione illustrativa, "situazione di somma urgenza". Il chiarimento si rende opportuno anche alla luce di quanto riferito dalla stessa relazione illustrativa, a tenore della quale la nuova disposizione consentirebbe di "derogare alle disposizioni del primo periodo dell'articolo 4, comma 4-ter, D.L. 347/2003", dovendosi rilevare che il predetto

²⁷ A tenore del quale: a) l'alienazione dei beni dell'impresa insolvente è effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformità dei criteri generali stabiliti dal MIMIT; b) la vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore a euro 51.645 è effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicità; il valore dei beni è preventivamente determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario; e c) il commissario straordinario, previa autorizzazione del MIMIT sentito il comitato di sorveglianza, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente (in tal caso notificando l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e dandone comunicazione ai creditori, che potranno così iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilità del debitore).

comma 4-ter risulta in realtà composto di un unico periodo. Ipotizzandosi che la relazione illustrativa intendesse invero riferirsi alle disposizioni del primo periodo del comma 4-quater, bisognerebbe allora dedurre che con la previsione ora introdotta sarà possibile derogare integralmente alle clausole contenute in quel periodo²⁸.

²⁸ Si ricorda che comma 4-quater è stato inserito all'interno dell'articolo 4 del D.L. n. 347/2003, da parte dell'articolo 1, comma 10, del D.L. n. 134/2008 (L. n. 166/2008). È stato quindi riscritto dall'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 1/2015 (L. n. 20/2015), che ha previsto l'opzione dell'affitto, e non più solo della vendita degli impianti soggetti ad amministrazione straordinaria. Il comma 4-quater è stato poi nuovamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. a-c), D.L. n. 191/2015 (L. n. 13/2016), col fine – per quel che riguarda specificamente il primo periodo del comma 4-quater cui si vorrebbe ora derogare – di specificare che, tra le garanzie che debbono essere valutate dal commissario ai fini della designazione dell'affittuario o dell'acquirente, la garanzia della rapidità e dell'efficienza dell'intervento debba concernere anche i profili di tutela ambientale.